

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

N. 436

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti

*(Parere ai sensi dell'articolo 5, commi 1, lettere a) e d), 3, lettera f), 6 e 7,
della legge 30 dicembre 2010, n. 240)*

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 24 gennaio 2012)



*Il Ministro
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/I/XVI /D 269/11


Roma, 24 gennaio 2012

Onorevole Presidente,

Le trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo recante "Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera a), secondo periodo, e lettera d) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri dell'11 novembre 2011.

Le segnalo, a nome del Governo, l'urgenza dell'esame del provvedimento da parte delle competenti Commissioni parlamentari pur se privo dell'intesa della Conferenza Stato-Ragioni che mi riservo di trasmettere non appena sarà da me acquisita.

Cordialmente


Dino Piero Giarda

Sen.
Renato Giuseppe SCHIFANI
Presidente del
Senato della Repubblica
R O M A

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

a) Profili generali

Il presente decreto attua la delega di cui all'articolo 5, comma 1, lett. d) della legge di riforma del sistema universitario n. 240 del 30 dicembre 2010 - che prevede la revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio - e attua altresì parte della delega di cui all'art. 5, comma 1, lett. a), riguardante la valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti ed i collegi storici.

I principi e criteri direttivi della delega di cui al comma 1 lett. d) sono indicati al comma 6 del citato art. 5 secondo il quale il legislatore è tenuto alla definizione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP), tali da assicurare gli strumenti ed i servizi per il conseguimento del pieno successo formativo degli studenti, a garantire agli studenti la più ampia libertà di scelta in ordine alla fruizione dei servizi per il diritto allo studio, a definire i criteri per l'attribuzione alle regioni e province autonome del fondo integrativo per la concessione dei prestiti d'onore e di borse di studio, a promuovere il raccordo tra gli enti che concorrono al successo formativo degli studenti e a prevedere la conclusione di specifici accordi con regioni e province autonome per la sperimentazione di nuovi modelli nella gestione ed erogazione degli interventi, a definire, infine, le tipologie di strutture residenziali destinate agli studenti universitari e le caratteristiche peculiari delle stesse.

Quanto alla delega riguardante la valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti ed i collegi storici, i relativi principi e criteri direttivi sono previsti al comma 3, lett. f) dell'art. 5, secondo il quale il legislatore è tenuto ad introdurre un sistema di riconoscimento di tali istituzioni da parte del Ministero, con relativa previsione di requisiti e standard minimi, e un sistema di accreditamento dei collegi legalmente riconosciuti da almeno cinque anni ai fini della concessione del finanziamento statale.

a) Competenza legislativa esclusiva dello Stato e LEP

La relazione tra la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (art. 117, comma 2, lett. m) e la competenza legislativa delle Regioni è stata oggetto di indicazioni interpretative da parte della

Corte Costituzionale la quale, nella sentenza n. 282/2002, ha chiarito la nozione di “livelli essenziali” e la natura della competenza in questione.

Quanto al primo punto, la Corte definisce i LEP come istituto volto a garantire quel nucleo di prestazioni che costituiscono il fattore unificante della cittadinanza sociale contro il rischio di una frammentazione della stessa nelle diverse parti del territorio nazionale che si pone in antitesi con i principi di eguaglianza e parità di trattamento dei cittadini, alla base del nostro dettato costituzionale. I LEP si traducono in vincoli verticali che condizionano le scelte del legislatore regionale, senza limitare in alcun modo l’attribuzione della potestà normativa e amministrativa (e la connessa responsabilità per i risultati conseguiti) in capo alle autonomie regionali e locali.

Quanto alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, il giudice delle leggi ha precisato che la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali non rappresenta una “materia” in senso stretto ma “una competenza del legislatore statale, idonea ad investire tutte le materie, rispetto alle quali il legislatore stesso deve poter porre le norme necessarie per assicurare a tutti, sull’intero territorio nazionale, il godimento di prestazioni garantite come contenuto essenziale di tali diritti, senza che la legislazione regionale possa limitarle o condizionarle” (si parla, in proposito di competenza “trasversale”, capace dunque di “entrare” nelle competenze legislative regionali - anche residuali - al fine di realizzare il principio unitario della Repubblica, di cui agli articoli 5 e 120, secondo comma, Cost., sotto il profilo della garanzia dei contenuti costituzionali essenziali dei diritti della persona).

Con la medesima pronuncia, la Corte costituzionale ha stabilito che in materia di diritto allo studio le regioni hanno piena autonomia legislativa, nel rispetto dei suddetti livelli essenziali delle prestazioni fissati dallo Stato. Il giudice delle leggi riconosce, infatti, alle regioni, la possibilità di adottare livelli più alti di protezione dei diritti sociali nel rispetto dei vincoli finanziari nonché la possibilità di individuare ulteriori specificazioni dei contenuti dei LEP.

b) Illustrazione del testo

Lo schema di decreto, diviso in **VI Capi**, si compone di ventiquattro articoli.

L’articolo 1 illustra le definizioni dei termini più ricorrenti nel decreto.

L’articolo 2 illustra le finalità del decreto, consistenti nell’introdurre disposizioni volte a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano l’uguaglianza dei cittadini nell’accesso all’istruzione superiore e a consentire ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere

i gradi più alti degli studi, attraverso un sistema integrato di strumenti e servizi per favorire la più ampia partecipazione agli studi universitari.

Tale finalità è perseguita da tutti i soggetti istituzionali competenti per diritto allo studio: lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le università e le istituzioni di alta formazione artistica e musicale, che si coordineranno, in base al principio di leale collaborazione istituzionale, per assicurare lo sviluppo, la diversificazione, l'efficienza, l'efficacia e la coerenza dei propri strumenti ed istituti.

Per la realizzazione degli obiettivi del decreto sono enucleate le seguenti linee guida: la promozione e la valorizzazione del merito degli studenti, il potenziamento dei servizi volti a facilitare l'accesso e la frequenza del sistema universitario da parte dei soggetti diversamente abili, l'individuazione degli strumenti e dei servizi volti a facilitare la condizione di studente lavoratore, l'agevolazione della mobilità degli studenti verso le sedi universitarie più idonee a soddisfarne aspirazioni e vocazioni, sul piano scientifico e culturale, la valorizzazione delle opportunità offerte, in particolare dall'Unione europea, per favorire la internazionalizzazione delle esperienze di studio e di ricerca e ogni altra forma di scambio culturale e scientifico da e verso le istituzioni universitarie europee e di altri paesi.

Altra finalità perseguita dal decreto in oggetto è la definizione, ai fini della valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti e dei collegi storici, dei requisiti e degli standard minimi a carattere istituzionale, logistico e funzionale necessari per il riconoscimento da parte del Ministero e successivo accreditamento degli stessi.

L'articolo 3 individua le attribuzioni ed i compiti dello Stato, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle università e delle istituzioni per l'alta formazione artistica e musicale.

Sancisce in particolare che lo Stato ha competenza esclusiva nella determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, al fine di garantirne l'uniformità e l'esigibilità su tutto il territorio nazionale.

Riconosce che le regioni esercitano la competenza esclusiva in materia di diritto allo studio, come previsto dall'articolo 117, comma quarto, della Costituzione, disciplinando e attivando gli interventi volti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale per la concreta realizzazione di tale diritto e che, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, possono integrare la gamma degli strumenti e dei servizi di cui all'articolo 6.

Completa il quadro delle attribuzioni regionali la conferma che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano nella materie oggetto del decreto le competenze loro attribuite dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione, tenendo conto dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP).

Specifica il ruolo delle università e delle istituzioni per l'alta formazione artistica e musicale, che nell'ambito della propria autonomia amministrativa e gestionale organizzano i servizi, compresi quelli di orientamento e di tutorato, in modo da rendere effettivo e proficuo lo studio, e promuovono le attività di servizio, di orientamento e di tutorato delle associazioni e cooperative studentesche e dei collegi universitari legalmente riconosciuti, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto- legge 22 novembre 2002, n. 212, convertito con modificazioni dalla legge 268 del 2002. In particolare, individua le attività delle università ed istituti AFAM, nei limiti delle risorse disponibili nei propri bilanci, nelle seguenti: l'agevolazione della frequenza ai corsi e lo studio individuale, anche mediante l'apertura in ore serali di biblioteche, laboratori e sale studio; la promozione, il sostegno e la pubblicizzazione di attività culturali, sportive e ricreative, mediante l'istituzione di servizi e strutture collettive, anche in collaborazione con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, avvalendosi delle associazioni e cooperative studentesche e/o promuovendo, in particolare, le attività di servizio svolte da quest'ultime; la cura dell'informazione circa le possibilità offerte per lo studio e la formazione con particolare attenzione ai programmi dell'Unione Europea e internazionali; la promozione di interscambi di studenti con università italiane ed estere in conformità alle vigenti disposizioni in materia di riconoscimento di corsi e titoli; il sostegno delle attività formative autogestite dagli studenti nei settori della cultura e degli scambi culturali, dello sport, del tempo libero, fatte salve quelle disciplinate da apposite disposizioni legislative.

L'articolo in esame stabilisce anche che le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le università e gli istituti di alta formazione artistica e musicale disciplinano, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, le modalità per la concessione dei prestiti d'onore e relativi accessori sulla base di criteri definiti con decreto interministeriale, sentita la Conferenza Stato Regioni.

Gli stessi enti possono altresì concedere un prestito d'onore aggiuntivo alla borsa di studio a condizioni agevolate ed in misura massima pari all'importo della borsa.

L'articolo 4 individua sia i destinatari degli strumenti e dei servizi del diritto allo studio, vale a dire gli studenti iscritti a tutti i corsi di istruzione superiore nella regione o provincia autonoma, sia i destinatari dei LEP, ossia gli studenti iscritti ai corsi di istruzione superiore in possesso dei requisiti di eleggibilità di cui all'articolo 8 del presente decreto.

Ai sensi dell'articolo in esame, è garantita la parità di trattamento ai cittadini italiani, indipendentemente dalla regione o provincia autonoma di provenienza e agli studenti stranieri, agli apolidi e ai rifugiati politici che usufruiscono degli strumenti e dei servizi per il diritto allo studio secondo le vigenti disposizioni di legge.

L'articolo 5 sancisce, in attuazione del principio di sussidiarietà, la libertà di scelta per gli studenti nella fruizione degli strumenti e dei servizi per il diritto allo studio secondo modalità organizzative definite dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dalle università e dalle istituzioni di alta formazione artistica e musicale per gli interventi di rispettiva competenza. Precisa che gli strumenti e i servizi per la realizzazione del diritto allo studio sono erogati anche in forma di *voucher*.

L'articolo 6 elenca le tipologie di strumenti e servizi per il conseguimento del pieno successo formativo degli studenti nei corsi di istruzione superiore, quali: i servizi abitativi, i servizi di ristorazione, i servizi di orientamento e tutorato, le attività a tempo parziale, i trasporti, l'assistenza sanitaria, l'accesso alla cultura, i servizi per la mobilità internazionale, il materiale didattico e gli altri servizi definiti dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dalle università, dalle istituzioni per l'alta formazione artistica e musicale.

Tali strumenti o servizi sono assicurati attraverso l'erogazione della borsa di studio agli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, in possesso dei requisiti di eleggibilità di cui all'articolo 8.

L'articolo 7 prevede che l'importo standard della borsa di studio è determinato considerando le differenze territoriali correlate ai costi di mantenimento agli studi universitari.

L'importo specifico della borsa di studio è determinato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per il rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il Consiglio nazionale degli studenti universitari, sulla base dei costi di mantenimento agli studi, rilevati tenendo conto dell'onere che lo studente deve sostenere per il materiale didattico, il trasporto, la ristorazione e l'accesso alla cultura, nonché, per gli studenti fuori sede, per l'alloggio. Tali voci di spesa sono definite nei loro contenuti alle lettere da a) ad e) del comma 2 del presente articolo e sono quantificate, tenendo conto della condizione economica dello studente.

La borsa di studio è attribuita per concorso agli studenti che si iscrivono ai corsi di istruzione superiore e che sono in possesso dei requisiti di eleggibilità di cui all'articolo 8 del presente decreto, indipendentemente dal numero di anni trascorsi dal conseguimento del titolo precedente.

Tra le agevolazioni assicurate dalla borsa di studio non è prevista l'assistenza sanitaria, garantita comunque a tutti gli studenti. Questi ultimi fruiscono dell'assistenza sanitaria di base nella regione o provincia autonoma in cui ha sede l'università o istituzione di alta formazione artistica e musicale cui sono iscritti, anche se diversa da quella di residenza, ed i relativi costi sono compensati tra le regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano nell'ambito delle vigenti procedure che disciplinano la mobilità sanitaria.

L'articolo in esame introduce anche una norma transitoria, secondo la quale la borsa di studio, per i primi tre anni accademici dall'entrata in vigore del presente decreto, è determinata in misura diversificata, a seconda della condizione economica ed abitativa dello studente, con decreto emanato entro novanta giorni dall'entrata in vigore del provvedimento e secondo le stesse modalità del decreto che determina l'importo della borsa di studio a regime.

L'articolo 8 definisce i requisiti di eleggibilità per l'accesso alle borse di studio in base a due parametri: i requisiti di merito e la condizione economica degli studenti.

Lo scopo dei requisiti di merito è garantire il completamento dei corsi di studio entro la durata normale, prevista ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270.

In relazione al requisito della condizione economica, si prevede che il sistema di misurazione sia l'indicatore della situazione economica equivalente, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni, considerando anche la situazione economica del territorio in cui ha sede l'università o l'istituzione di alta formazione artistica e musicale. Accanto a questo, sono previsti, inoltre, l'indicatore di situazione patrimoniale equivalente e l'indicatore di situazione economica all'estero.

Il comma 4 precisa che per gli altri servizi di cui all'articolo 6, comma 1, l'entità, le modalità delle erogazioni ed i requisiti di eleggibilità sono definiti dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dalle università e dagli istituti di alta formazione artistica e musicale per gli interventi di rispettiva competenza valutando le condizioni economiche dello studente secondo le modalità di cui al comma 3.

Il comma 5 introduce una disposizione per la successione delle leggi nel tempo, secondo cui sino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 7, comma 7, restano in vigore le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri "Disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto allo studio universitario" del 9 aprile 2001 relative ai requisiti di merito e di condizione economica.

Il comma 6 sancisce che gli interventi delle regioni, delle Province autonome e delle università sono realizzati in modo da garantire alla persona con disabilità di mantenere il pieno controllo su ogni aspetto della propria vita, senza dover subire condizionamenti da parte dei singoli assistenti o degli enti eroganti. Prevede a tal fine che gli interventi di tutorato possono essere anche affidati ai "consiglieri alla pari", cioè persone con disabilità che hanno già affrontato e risolto problemi simili a quelli di coloro che vi si rivolgono per chiedere supporto.

L'articolo 9 introduce la disciplina sulla graduazione e sull'esonerazione dalle tasse e dai contributi dovuti per la frequenza ai corsi di livello universitario in cui riveste un ruolo preminente la valutazione della condizione economica degli iscritti, effettuata secondo le modalità previste dall'articolo 8, comma 3 e tenendo conto dei differenziali di costo di formazione riconducibili alle diverse aree disciplinari. Le università statali e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica esonerano totalmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi gli studenti che presentino i requisiti di eleggibilità per il conseguimento della borsa di studio di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto e gli studenti in situazione di handicap con un'invalideria riconosciuta pari o superiore al sessantasei per cento.

Inoltre le università e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica esonerano totalmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari alcune categorie di studenti: gli studenti stranieri beneficiari di borsa di studio del Governo italiano secondo i termini previsti nel comma 3, gli studenti che abbiano interrotto gli studi a causa di infermità gravi e prolungate debitamente certificate.

Le università statali e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica prevedono autonomamente, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, la concessione di esoneri totali o parziali dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari agli studenti diversamente abili con invalidità inferiore al sessantasei per cento, agli studenti che concludano gli studi entro i termini previsti dai rispettivi ordinamenti, agli studenti che abbiano conseguito annualmente tutti i crediti previsti dal piano di studi, agli studenti che svolgano una documentata attività lavorativa.

Le università rimborsano agli studenti esonerati ai sensi del comma 2, la prima rata delle tasse e dei contributi versata, nel caso in cui le graduatorie per il conseguimento della borsa di studio non siano pubblicate al momento della scadenza delle iscrizioni ai corsi, e considerano gli studenti in possesso dei requisiti di eleggibilità non tenuti al pagamento della tassa di iscrizione e dei contributi sino alla pubblicazione delle graduatorie per il conseguimento della borsa di studio.

Le università non statali legalmente riconosciute riservano una quota del contributo statale, erogato ai sensi della legge 29 luglio 1991, n. 243, agli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi,

mediante la concessione degli esoneri totali dal pagamento di tasse e contributi studenteschi e di esoneri stabiliti autonomamente dalle stesse università tenendo conto dei criteri di cui al comma 5.

Le università e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica comunicano annualmente, entro il 30 aprile, al Ministero e al Consiglio nazionale degli studenti universitari, il numero di studenti esonerati totalmente e parzialmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari secondo le accennate tipologie, nonché la distribuzione degli studenti per classi di importo delle tasse e dei contributi.

Le università non statali legalmente riconosciute avranno assicurata, a loro volta, un'adeguata copertura degli oneri finanziari nel decreto di riparto dei contributi, di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243, e avranno attribuiti specifici incentivi, che tengano conto dell'impegno degli atenei nelle politiche per il diritto allo studio.

L'**articolo 10** stabilisce che, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le università, le istituzioni per l'alta formazione artistica e musicale e gli enti erogatori dei servizi di cui al presente decreto, effettuano il controllo della veridicità della situazione familiare dichiarata e confrontano i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai beneficiari degli interventi con i dati in possesso del sistema informativo dell'Agenzia delle entrate. Gli enti erogatori dei servizi, prima di erogare le menzionate provvidenze economiche, inviano gli elenchi dei beneficiari delle stesse all'Amministrazione finanziaria e possono richiedere l'effettuazione di controlli e verifiche fiscali. L'Amministrazione finanziaria, qualora verifichi che lo studente non si trovi nelle condizioni stabilite dalle disposizioni statali e regionali, o abbia presentato dichiarazioni non veritiere al fine di fruire dei relativi interventi, lo sottopone ad una sanzione amministrativa, oltre alla perdita del diritto ad ottenere altre erogazioni per la durata del corso degli studi.

L'**articolo 11** illustra l'attività a tempo parziale degli studenti. Tale attività è disciplinata dagli enti erogatori dei servizi per il diritto allo studio, con propri regolamenti, sentiti gli organi di rappresentanza degli studenti. I citati regolamenti sono emanati nel rispetto dei seguenti principi: la valorizzazione del merito negli studi, le prestazioni dello studente non possono superare un numero massimo di duecento ore per ciascun anno accademico, a parità di curriculum formativo, sarà data precedenza alle condizioni economiche più disagiate.

Tali attività consistono in forme di collaborazione degli studenti ai servizi resi dalle università e dai collegi non statali legalmente riconosciuti, con esclusione delle attività di docenza, dello svolgimento degli esami e dell'assunzione di responsabilità amministrative. La prestazione richiesta

allo studente come collaborazione comporta un corrispettivo, esente da imposte, entro il limite di tremilacinquecento euro annui. Essa non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi.

L'articolo 12 stabilisce che il Ministero favorisce il raccordo e la collaborazione tra le istituzioni erogatrici di strumenti e servizi, in particolare tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le università, le istituzioni AFAM e le diverse istituzioni che concorrono al successo formativo degli studenti, al fine di potenziare i servizi e gli interventi posti in essere dalle predette istituzioni nell'ambito della propria autonomia statutaria. A tal fine, il Ministero, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, promuove accordi di programma e protocolli di intesa, anche con l'impiego di risorse specifiche.

Introduce la facoltà, per il Ministro nell'ambito della gestione degli interventi per la qualità e l'efficienza del sistema universitario, di stipulare protocolli ed intese sperimentali per nuovi modelli gestionali con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti il Consiglio nazionale degli studenti universitari, il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale e la Conferenza dei rettori delle università italiane, anche con l'attribuzione di specifiche risorse nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio.

Tali protocolli e intese assicurano che sia garantita l'erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 7 del presente decreto e sono sottoposti a verifica e valutazione da parte del Ministero attraverso la relazione, redatta dai soggetti gestori, sui risultati della sperimentazione, sui benefici concretamente apportati dalle strategie adottate.

L'articolo 13 stabilisce che i soggetti erogatori dei servizi sul diritto allo studio collaborano al potenziamento dell'offerta abitativa nazionale, anche al fine di garantire il soddisfacimento della domanda di diritto allo studio e di promuovere l'attrattività del sistema universitario e favoriscono la programmazione integrata della disponibilità di alloggi pubblici e privati anche mediante specifici accordi con le parti sociali.

Tale articolo detta la nozione di struttura residenziale universitaria, evidenziandone le caratteristiche essenziali; tali strutture si differenziano tra loro in base alle funzioni ospitate, ai servizi erogati ed alle modalità organizzative e gestionali adottate.

Le strutture residenziali universitarie si differenziano in due tipologie: collegi e residenze.

I primi sono strutture ricettive, dotate di spazi polifunzionali, idonee allo svolgimento di funzioni residenziali con servizi alberghieri connessi, funzioni formative, culturali e ricreative.

Le seconde sono strutture ricettive, dotate di spazi polifunzionali, idonee allo svolgimento di funzioni residenziali, anche con servizi alberghieri, strutturate in modo da ottemperare entrambe le esigenze di individualità e di socialità.

Le strutture residenziali universitarie, a seconda della tipologia, hanno caratteristiche tecniche peculiari definite con decreto del Ministro, d'intesa con la Conferenza permanente per il rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il Consiglio nazionale degli studenti universitari.

Le strutture residenziali universitarie realizzate con i contributi di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338, possono essere trasferite ai fondi immobiliari istituiti anche con il piano nazionale di edilizia abitativa di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 luglio 2009, fermo restando il finanziamento ministeriale e gli obblighi ad esso connessi.

L'articolo 14 individua gli utenti delle strutture residenziali universitarie. Le strutture residenziali sono utilizzate da studenti universitari, compresi quelli partecipanti a programmi di mobilità internazionale, con una prevalenza di giornate di presenza su base annua da parte degli stessi. Queste possono offrire, eventualmente, spazi per servizi di supporto alla didattica, alla ricerca, alle attività culturali e ricreative anche a studenti non residenti nella struttura.

Nelle strutture residenziali, in particolare, i posti alloggio, possono essere assegnati anche ai dottorandi, borsisti, assegnisti, docenti e altri esperti coinvolti nell'attività didattica e di ricerca, allo scopo di favorire l'integrazione delle diverse figure del mondo universitario e lo scambio di esperienze e conoscenze.

L'articolo 15 definisce i collegi universitari legalmente riconosciuti come strutture a carattere residenziale, aperte a studenti di atenei italiani o stranieri che si trovino in una delle condizioni indicate dal comma 3, che perseguono la valorizzazione del merito e l'interculturalità della preparazione. Tali strutture, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, sostengono gli studenti meritevoli, anche se privi di mezzi. Il comma 2 della norma in esame prevede che l'ammissione agli stessi, ai sensi dell'art. 4, comma 4 della legge n. 240/2010, costituisce titolo valutabile ai fini delle graduatorie per la concessione di contributi a carico del Fondo per il merito.

L'ultimo comma dell'articolo in esame dispone che restano ferme le vigenti disposizioni sui collegi universitari legalmente riconosciuti

L'articolo 16 disciplina la procedura di riconoscimento dei Collegi universitari e il successivo **articolo 17** quella di accreditamento degli stessi. Quanto al riconoscimento, si prevede che sia concesso con decreto del Ministero ai collegi universitari che dimostrino di possedere i requisiti e

gli standard minimi di carattere istituzionale, logistico e funzionale non inferiori a quelli previsti per l'accesso ai finanziamenti di cui alla legge n. 338 del 2000. Alle lettere a) b) e c) del comma 2 sono meglio specificate le tipologie di tali requisiti mentre le modalità per dimostrarne il possesso e verificarne nel tempo la relativa permanenza sono fissate con successivo decreto ministeriale.

L'accreditamento, che costituisce condizione necessaria per la concessione del finanziamento statale, è concesso con decreto del Ministro ai collegi che abbiano ottenuto il riconoscimento da almeno cinque anni, previa dimostrazione della esclusiva finalità di gestione di collegi universitari, del prestigio e qualificazione posseduta in ambito formativo e culturale nonché della rilevanza internazionale dell'istituzione.

La determinazione delle modalità di attestazione e verifica di tali requisiti è anch'essa rinviata ad un successivo decreto ministeriale di cui al comma 3.

L'articolo 18 descrive il sistema di finanziamento per la realizzazione del diritto allo studio, nelle more dell'attuazione delle disposizioni della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Il fabbisogno finanziario necessario per garantire, attraverso la borsa di studio, i livelli essenziali delle prestazioni è coperto con le seguenti modalità: dal fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, ai sensi dell'articolo 119, comma quinto, della Costituzione, assegnato in misura proporzionale al fabbisogno finanziario relativo ai LEP; dal gettito derivante dall'importo della tassa regionale per il diritto allo studio istituita ai sensi dell'articolo 3, commi 20, 21, 22 e 23, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come modificato dalle disposizioni del presente decreto.

Il comma 2 e il comma 3 dell'articolo in esame dispongono che le regioni e le province autonome possono prevedere forme di garanzia del diritto allo studio più favorevoli rispetto a quelle fissate dallo Stato in sede di definizione dei livelli essenziali delle prestazioni e che, a fronte di tale impegno, le università statali che hanno sede nel rispettivo territorio regionale si vedranno assegnati specifici incentivi nel riparto del Fondo di finanziamento ordinario.

I commi 4, 5, 5-bis e 6 riguardano il fondo integrativo statale indicando le risorse che vi confluiscono e la destinazione delle suddette risorse in appositi fondi del bilancio dello Stato a destinazione vincolata attribuiti alle regioni in attuazione dell'art. 16 della legge 5 maggio 2009 n. 42.

Per quanto riguarda i criteri e le modalità di riparto del fondo integrativo statale, queste sono stabilite con il decreto di cui all'art. 7, comma 7.

Al comma 7 viene disposta la modifica al comma 21 dell'articolo 3 della legge 549/1995, che disciplina la tassa regionale per il diritto allo studio che rappresenta, come già detto, il secondo canale di finanziamento per la realizzazione di tale diritto. Si prevede in particolare che gli enti interessati rideterminano l'importo di tale tassa articolandolo in 3 fasce secondo la condizione

economica dei destinatari. Qualora le Regioni e le Province autonome non stabiliscano con proprie leggi, entro il 30 giugno 2012, l'importo della tassa, la stessa è dovuta nella misura di 140 euro. Per gli anni accademici successivi, il limite minimo della tassa è aggiornato sulla base del tasso di inflazione programmato.

I commi 8 e 9 stabiliscono che l'erogazione di servizi e strumenti ulteriori rispetto a quelli previsti a garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni è finanziata dagli enti erogatori con risorse proprie e senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica. Le università e le istituzioni di alta formazione artistica e musicale possono destinare una quota del gettito dei contributi universitari all'erogazione di tali interventi.

L'articolo 19 disciplina la copertura finanziaria degli strumenti e stabilisce che all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto si provvede nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, negli appositi programmi dello stato di previsione del Ministero per l'anno 2012 e per gli esercizi successivi.

L'articolo 20, ai fini del monitoraggio sull'attuazione del diritto allo studio, istituisce l'Osservatorio Nazionale per il Diritto allo Studio Universitario, organismo coordinato dalla Direzione generale per l'università, lo studente ed il diritto allo studio universitario e composto dai rappresentanti dell'amministrazione centrale, delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, delle varie componenti universitarie e da esperti del settore, designati con decreto del Ministro con carica di durata triennale. Tale Osservatorio ha il compito di creare un sistema informativo, correlato a quelli delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, per l'attuazione del diritto allo studio, nonché per il monitoraggio dell'attuazione del presente decreto. L'Osservatorio procede ad analisi, confronti e ricerche, anche attraverso incontri con gli enti delle Regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano erogatori dei servizi, con le università e le istituzioni di alta formazione artistica e musicale, sui criteri e le metodologie adottate con particolare riferimento alla valutazione dei costi di mantenimento agli studi, nonché sui risultati ottenuti. Formula inoltre proposte al Ministro in ordine alla definizione dei livelli essenziali delle prestazioni. Il funzionamento di tale organismo sarà in regime di neutralità finanziaria, ossia senza oneri a carico della finanza pubblica. In tal senso è espressamente previsto che ai componenti non spettano compensi, gettoni di presenza e rimborsi spese.

L'articolo 21 prevede che il Ministro presenti ogni tre anni al Parlamento un rapporto sull'attuazione del diritto allo studio dove sono elaborati i dati trasmessi all'Osservatorio di cui al precedente articolo da parte di tutti gli enti coinvolti nella realizzazione del diritto allo studio e **l'articolo 22** prevede che i dati raccolti ed elaborati in attuazione del decreto siano acquisiti alla

banca dati unitaria delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni.

L'articolo 23 è relativo alle norme finali, secondo le quali per l'Università della Calabria sono fatte salve le specifiche disposizioni in materia di diritto allo studio di cui alla legge 12 marzo 1968 n. 442 e, al comma 2, per i collegi universitari legalmente riconosciuti posti sotto la vigilanza del Ministero, prevede che restino ferme le vigenti disposizioni. Ancora con riguardo ai collegi, lo stesso comma prevede altresì che i collegi universitari riconosciuti alla data di entrata in vigore del presente decreto sono da considerarsi riconosciuti e accreditati ai sensi degli articoli 16 e 17, avendo in ogni caso l'obbligo di adeguarsi agli standard e requisiti di cui all'articolo 16, comma 3, entro due anni dall'entrata in vigore del decreto che li definisce. Al comma 3, inoltre, è stabilito il momento temporale dal quale decorrono gli effetti del presente decreto, in particolare dall'anno accademico 2012-2013. Al comma 4 è stabilito che per le provincie autonome di Trento e Bolzano rimane fermo quanto disposto dall'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

L'articolo 24 chiude l'articolato, con le abrogazioni disposte dall'entrata in vigore del decreto.

ANALISI IMPATTO REGOLAMENTAZIONE

Oggetto: Schema di decreto legislativo recante: *“Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti in attuazione della delega prevista dall’articolo 5, comma 1, lettera a), secondo periodo e lettera d) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6”*

Referente AIR: Renato Corosu

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca

Ufficio Legislativo - Settore Attività del Governo

Tel 06.5849.2961/2728 - Fax 06.5849.3958 - renato.corosu@istruzione.it

SEZIONE 1. CONTESTO ED OBIETTIVI

A) Descrizione del quadro normativo vigente.

L’intervento regolatorio si inserisce nella scia dei provvedimenti attuativi della legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante: *“Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”*. In particolare, risponde a quanto stabilito dall’articolo 5, commi 1, lettera a), secondo periodo e lettera d); 3, lettera f) e 6 dove si prevede che il Governo debba adottare, entro un anno dall’entrata in vigore della norma, uno o più decreti legislativi finalizzati a:

- a) rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano l’uguaglianza dei cittadini nell’accesso all’istruzione superiore e, in particolare, a consentire ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli studi;
- b) dare attuazione del titolo V della parte II della Costituzione individuando gli strumenti e i servizi per il diritto allo studio nonché i relativi livelli essenziali delle prestazioni, di seguito denominati LEP, da garantire uniformemente su tutto il territorio nazionale e i requisiti di eleggibilità per l’accesso a tali prestazioni;
- c) potenziamento dell’offerta abitativa nazionale -intesa come struttura residenziale destinata agli studenti universitari - per il soddisfacimento della domanda degli studenti capaci e meritevoli anche se privi di mezzi, favorendo la disponibilità di alloggi pubblici e privati secondo criteri predeterminati;
- d) valorizzare i collegi universitari legalmente riconosciuti e i collegi storici, definendo i requisiti e gli standard minimi a carattere istituzionale, logistico e funzionale, necessari per il riconoscimento da parte del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e successivo accreditamento degli stessi.

La normativa in materia del diritto allo studio è ora individuata nella legge del 2 dicembre 1991, n. 390 recante: *“Norme sul diritto agli studi universitari”* che definiva i principi fondamentali di legiferazione per le regioni al fine di garantire la realizzazione di una politica per il diritto allo studio universitario uniforme sul territorio nazionale. Tale legge assegnava ai vari livelli di governo le rispettive competenze secondo il seguente schema: allo Stato spettava l’indirizzo, il

coordinamento e la programmazione degli interventi, alle Regioni competeva l'attivazione e la realizzazione degli interventi volti a rimuovere gli ostacoli economici e sociali che impedivano la concreta realizzazione del diritto agli studi universitari, alle università, infine, era affidata l'organizzazione dei servizi di orientamento e tutorato in modo da rendere effettivo e proficuo lo studio universitario.

La legge in questione prevedeva l'adozione di un DPCM con cui il Governo dettava norme e criteri necessari ad assicurare l'unità dell'azione amministrativa e legislativa delle Regioni, che è il DPCM 9 aprile 2001 che veniva prorogato di anno in anno.

La legge n. 390 del 1991 veniva completata per quanto riguarda la disciplina degli alloggi e residenze per studenti universitari dalla legge 14 novembre 2000, n. 338 recante: *"Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari"*. Quest'ultima definiva la finalità degli alloggi e residenze, cioè ospitare gli studenti universitari capaci e meritevoli, privi di mezzi, che presentassero le stesse condizioni economiche e di merito stabilite dalla legge n. 390 del 1991 e rinviava ad un successivo D.M. 9 maggio 2001, n. 118 per la definizione degli standard minimi qualitativi degli interventi per alloggi e residenze universitarie e le linee guida sui parametri tecnici ed economici per la loro realizzazione.

B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa e citazione delle relative fonti di informazione.

La legge n. 390 del 1991 stabiliva il principio di uniformità di trattamento, ma contemplava un ruolo ancora accentratore dello Stato, che unilateralmente stabiliva i requisiti socio-economici di accesso ai servizi e le condizioni di merito scolastico minimo per conseguire i medesimi. Essa dettava requisiti rigidi ed una disciplina di principio fortemente limitativa delle funzioni regionali ed affidava al Governo, che si esprimeva con il DPCM 9 aprile 2001 compiti penetranti che vanno al di là del mero coordinamento e del monitoraggio delle politiche regionali. La legge n.390 prevedeva, inoltre, l'obbligo di costituzione, presso ogni università, di un organismo di gestione del diritto allo studio (ADSU agenzia per il diritto allo studio universitario). Quest'ultimo era dotato di autonomia amministrativa e gestionale, agiva come amministrazione indiretta della Regione, anche se gestito in modo paritetico da rappresentanti della Regione e dell'università e, nonostante fosse organo regionale, era prevista da parte dello Stato, una disciplina organizzativa molto rigida. Tutto ciò aveva determinato da parte delle Regioni un esercizio non innovativo della potestà legislativa esclusiva in materia di diritto allo studio, poiché l'esercizio di tale potestà doveva rimanere allineato ai vincoli ed ai contenuti individuati dallo Stato in contraddizione con la riforma del Titolo V della Costituzione.

C) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, con riferimento al contesto internazionale ed europeo.

Le criticità sociali ed economiche che si risolverebbero con il presente intervento normativo sono:

- ridurre il numero elevato di studenti idonei, perché in possesso dei requisiti di merito ed economici non beneficiari degli interventi soprattutto nelle regioni del mezzogiorno;
- adeguare l'offerta abitativa nazionale alle richieste degli studenti idonei;
- difformità nell'identificazione dello studente fuori sede effettuata dalle Regioni;
- evitare la creazione di modelli autonomi per la valutazione della condizione economica dello studente;

- rivedere i criteri di merito che risultano essere inadeguati rispetto ai nuovi cicli di studio di studio ed agli obiettivi della riforma;
- considerare maggiormente la situazione di handicap dello studente anche ai fini dell'esonero dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari;
- evitare i ritardi nella definizione dei finanziamenti, che si traducono in incertezza per gli studenti di beneficiare della borsa di studio all'inizio dell'anno accademico;
- adeguare gli importi delle borse di studio insufficienti rispetto ai costi di mantenimento a seconda della città in cui ha sede l'università;
- valorizzare le opportunità offerte, in particolare dall'Unione europea, per favorire la internazionalizzazione delle esperienze di studio e di ricerca e ogni altra forma di scambio culturale e scientifico da e verso le istituzioni universitarie europee e di altri paesi;
- adeguare il modello di gestione del diritto allo studio ai paesi comunitari, soprattutto ai fini della realizzazione dei programmi comuni sulla ricerca e delle strategie dell'Unione Europea in materia di diritto allo studio;
- definire i requisiti per il riconoscimento, da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dei collegi universitari legalmente riconosciuti e dei collegi storici, ai fini della loro valorizzazione.

In particolare è opportuno illustrare il numero di studenti idonei che rimane privo del beneficio della borsa di studio, a titolo di esempio se si considera l'anno accademico 2009/2010

Anno: **2009-2010**
 Regione: **Regioni Distinte**
 Ente:
 Tipologia: **AltaFormazione,Altro,Ateneo,M**
 Istituto: **edLinguistici**
 Intervento: **Borse di studio**
 Titolo: **Interventi**

Regione	Interventi a favore degli studenti (DPCM 09/04/2001)	Corso di Laurea (*)		Corsi di dottorato
		Totale	di cui extra UE	Totale
ABRUZZI	N° domande	7.913	231	16
ABRUZZI	N° idonei (beneficiari e non beneficiari)	4.576	149	9
ABRUZZI	N° borse concesse	3.616	132	7
BASILICATA	N° domande	2.242	0	6
BASILICATA	N° idonei (beneficiari e non beneficiari)	1.508	0	4
BASILICATA	N° borse concesse	1.508	0	4
CALABRIA	N° domande	14.006	58	62
CALABRIA	N° idonei (beneficiari e non	10.407	46	53

	beneficiari)			
CALABRIA	N° borse concesse	6.050	36	13
CAMPANIA	N° domande	28.911	142	66
CAMPANIA	N° idonei (beneficiari e non beneficiari)	15.374	97	38
CAMPANIA	N° borse concesse	8.826	55	37
EMILIA ROMAGNA	N° domande	17.799	1.645	0
EMILIA ROMAGNA	N° idonei (beneficiari e non beneficiari)	14.215	1.311	0
EMILIA ROMAGNA	N° borse concesse	14.215	1.311	0
FRIULI VENEZIA GIULIA	N° domande	4.969	1.034	27
FRIULI VENEZIA GIULIA	N° idonei (beneficiari e non beneficiari)	3.506	861	18
FRIULI VENEZIA GIULIA	N° borse concesse	3.506	861	18
LAZIO	N° domande	26.008	2.232	182
LAZIO	N° idonei (beneficiari e non beneficiari)	18.531	1.859	117
LAZIO	N° borse concesse	18.529	1.859	117
LIGURIA	N° domande	3.963	1.168	16
LIGURIA	N° idonei (beneficiari e non beneficiari)	3.963	1.168	16
LIGURIA	N° borse concesse	3.963	1.168	16
LOMBARDIA	N° domande	23.237	4.034	137
LOMBARDIA	N° idonei (beneficiari e non beneficiari)	15.637	3.060	76
LOMBARDIA	N° borse concesse	15.558	3.056	76
MARCHE	N° domande	6.182	553	21
MARCHE	N° idonei (beneficiari e non beneficiari)	4.778	479	12
MARCHE	N° borse concesse	4.778	479	12
MOLISE	N° domande	1.233	6	1
MOLISE	N° idonei (beneficiari e non beneficiari)	1.069	4	1
MOLISE	N° borse concesse	678	3	1
PIEMONTE	N° domande	12.752	2.136	17
PIEMONTE	N° idonei (beneficiari e non beneficiari)	10.201	1.898	13
PIEMONTE	N° borse concesse	10.201	1.898	13
PUGLIA	N° domande	18.886	355	61
PUGLIA	N° idonei (beneficiari e non beneficiari)	15.026	322	50
PUGLIA	N° borse concesse	9.170	277	31
SARDEGNA	N° domande	9.770	73	8
SARDEGNA	N° idonei (beneficiari e non beneficiari)	7.648	71	5
SARDEGNA	N° borse concesse	6.593	71	4

SICILIA	N° domande	28.381	750	119
SICILIA	N° idonei (beneficiari e non beneficiari)	20.842	272	97
SICILIA	N° borse concesse	15.220	242	76
TOSCANA	N° domande	14.271	2.101	98
TOSCANA	N° idonei (beneficiari e non beneficiari)	10.500	1.716	46
TOSCANA	N° borse concesse	10.500	1.716	46
TRENTINO-ALTO ADIGE	N° domande	8.378	565	133
TRENTINO-ALTO ADIGE	N° idonei (beneficiari e non beneficiari)	6.868	503	122
TRENTINO-ALTO ADIGE	N° borse concesse	6.868	503	122
UMBRIA	N° domande	6.207	1.006	13
UMBRIA	N° idonei (beneficiari e non beneficiari)	4.678	836	10
UMBRIA	N° borse concesse	4.678	836	10
VALLE D'AOSTA	N° domande	1.128	10	0
VALLE D'AOSTA	N° idonei (beneficiari e non beneficiari)	726	6	0
VALLE D'AOSTA	N° borse concesse	726	6	0
VENETO	N° domande	18.691	1.348	81
VENETO	N° idonei (beneficiari e non beneficiari)	9.868	1.053	46
VENETO	N° borse concesse	9.563	968	46

		A.A. 2009-2010 - INTERVENTI CONCESSI A STUDENTI ISCRITTI A:			
Interventi a favore degli studenti (DPCM 09/04/2001)		Corso di Laurea (*)		Corsi di dottorato	Corsi di specializzazione
		Totale	di cui extra UE	Totale	Totale
Borse di studio					
ITALIA	N° domande	254.932	19.447	1.064	938
ITALIA	N° idonei (beneficiari e non beneficiari)	179.926	15.711	733	689
ITALIA	N° borse concesse	154.751	15.477	649	614
ITALIA	IDONEI NON	25.175	234	84	75

BENEFICIARI					
-------------	--	--	--	--	--

Per quanto riguarda invece gli idonei agli alloggi nei collegi statali la situazione per l'anno accademico 2009/2010 la situazione tra gli studenti idonei e gli studenti ammessi al collegio è la seguente

Collegi universitari statali e legalmente riconosciuti: Interventi A.A 2009-2010

Anno: **2009-2010**
 Collegio: **Collegi Distinti**
Posti a concorso e posti confermati
 Intervento: **confermati**
 Tipologia Istituto: **Ateneo**
 Titolo: **Interventi**

Collegi	Interventi a favore degli studenti	A:			
		Corsi di Laurea (*)		Corsi di dottorato o di specializzazione	Corsi di perfezionamento o master
		Totale	di cui extra UE	Totale	Totale
Posti a concorso e posti confermati					
Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento "S. Anna"	N° candidati presenti alla prova di ammissione	902	8	302	690
Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento "S. Anna"	N° idonei	73	0	179	411
Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento "S. Anna"	N° ammessi	48	0	68	167
Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento "S. Anna"	N° posti confermati dall'a.a precedente	70	0	143	0
Scuola normale superiore	N° candidati presenti alla prova di ammissione	841	0	252	0
Scuola normale superiore	N° idonei	64	0	101	0
Scuola normale	N° ammessi	60	0	58	0

superiore					
Scuola normale superiore	N° posti confermati dall'a.a precedente	212	0	128	0

Collegi universitari statali e legalmente riconosciuti: Interventi A.A 2009-2010

Anno: 2009-2010
 Collegio: Collegi Distinti
 Posti a concorso e
 Intervento: posti confermati
 Tipologia Istituto: Ateneo
 Titolo: Interventi

Collegi	Interventi a favore degli studenti	A.A. 2009-2010 - INTERVENTI CONCESSI A STUDENTI ISCRITTI A:			
		Corsi di Laurea (*)		Corsi di dottorato o di specializzazione	Corsi di perfezionamento o master
		Totale	di cui extra UE	Totale	Totale
Posti a concorso e posti confermati					
Ipe - Istituto per ricerche ed attività educative	N° candidati presenti alla prova di ammissione	55	0	0	10
Ipe - Istituto per ricerche ed attività educative	N° idonei	40	0	0	8
Ipe - Istituto per ricerche ed attività educative	N° ammessi	30	0	0	6
Ipe - Istituto per ricerche ed attività educative	N° posti confermati dall'a.a precedente	80	0	0	14
Fondazione Rui - ROMA	N° candidati presenti alla prova di ammissione	476	0	0	0
Fondazione Rui - ROMA	N° idonei	182	0	0	0
Fondazione Rui - ROMA	N° ammessi	151	0	0	0
Fondazione Rui - ROMA	N° posti confermati dall'a.a precedente	247	0	0	0
Fondazione Collegio San Carlo di Modena	N° candidati presenti alla prova di ammissione	55	3	25	0
Fondazione Collegio San Carlo di Modena	N° idonei	35	3	18	0

Fondazione Collegio San Carlo di Modena	N° ammessi	33	3	10	0
Fondazione Collegio San Carlo di Modena	N° posti confermati dall'a.a precedente	33	0	5	0
Fondazione Ceur - Centro europeo università e ricerca	N° candidati presenti alla prova di ammissione	212	20	0	0
Fondazione Ceur - Centro europeo università e ricerca	N° idonei	152	10	0	0
Fondazione Ceur - Centro europeo università e ricerca	N° ammessi	136	7	0	0
Fondazione Ceur - Centro europeo università e ricerca	N° posti confermati dall'a.a precedente	149	4	0	0
Fondazione "Comunità Domenico Tardini"	N° candidati presenti alla prova di ammissione	57	0	0	0
Fondazione "Comunità Domenico Tardini"	N° idonei	51	0	0	0
Fondazione "Comunità Domenico Tardini"	N° ammessi	16	0	0	0
Fondazione "Comunità Domenico Tardini"	N° posti confermati dall'a.a precedente	59	4	6	5
Collegio universitario Ghislieri	N° candidati presenti alla prova di ammissione	227	0	1	0
Collegio universitario Ghislieri	N° idonei	120	0	1	0
Collegio universitario Ghislieri	N° ammessi	41	0	1	0
Collegio universitario Ghislieri	N° posti confermati dall'a.a precedente	121	0	4	0
Collegio universitario di Torino "Renato Einaudi"	N° candidati presenti alla prova di ammissione	551	0	0	0
Collegio universitario di Torino "Renato Einaudi"	N° idonei	509	0	0	0
Collegio universitario di Torino "Renato Einaudi"	N° ammessi	121	0	0	0

Collegio universitario di Torino "Renato Einaudi"	N° posti confermati dall'a.a precedente	437	6	12	3
Collegio universitario "S. Caterina da Siena"	N° candidati presenti alla prova di ammissione	77	0	2	1
Collegio universitario "S. Caterina da Siena"	N° idonei	42	0	2	1
Collegio universitario "S. Caterina da Siena"	N° ammessi	20	0	2	1
Collegio universitario "S. Caterina da Siena"	N° posti confermati dall'a.a precedente	57	1	0	0
Collegio universitario "don Nicola Mazza"	N° candidati presenti alla prova di ammissione	188	8	0	0
Collegio universitario "don Nicola Mazza"	N° idonei	188	8	0	0
Collegio universitario "don Nicola Mazza"	N° ammessi	147	8	0	0
Collegio universitario "don Nicola Mazza"	N° posti confermati dall'a.a precedente	231	16	0	0
Collegio Nuovo - Fondazione Sandra e Enea Mattei	N° candidati presenti alla prova di ammissione	86	2	10	6
Collegio Nuovo - Fondazione Sandra e Enea Mattei	N° idonei	64	2	10	6
Collegio Nuovo - Fondazione Sandra e Enea Mattei	N° ammessi	29	1	10	6
Collegio Nuovo - Fondazione Sandra e Enea Mattei	N° posti confermati dall'a.a precedente	86	3	25	9
Collegio di Milano	N° candidati presenti alla prova di ammissione	94	6	5	3
Collegio di Milano	N° idonei	54	4	3	2
Collegio di Milano	N° ammessi	41	2	2	2
Collegio di Milano	N° posti confermati dall'a.a precedente	51	6	5	0
Associazione Cuir	N° candidati presenti alla prova di ammissione	127	72	0	0
Associazione Cuir	N° idonei	65	38	0	0
Associazione Cuir	N° ammessi	28	27	0	0

Associazione Cuir	N° posti confermati dall'a.a precedente	58	52	0	0
Associazione ARCES	N° candidati presenti alla prova di ammissione	20	0	0	0
Associazione ARCES	N° idonei	20	0	0	0
Associazione ARCES	N° ammessi	10	0	0	0
Associazione ARCES	N° posti confermati dall'a.a precedente	25	0	0	0
Almo Collegio "Borromeo"	N° candidati presenti alla prova di ammissione	194	0	17	10
Almo Collegio "Borromeo"	N° idonei	134	0	17	9
Almo Collegio "Borromeo"	N° ammessi	50	0	17	9
Almo Collegio "Borromeo"	N° posti confermati dall'a.a precedente	73	0	6	0

(*) Per gli atenei si intendono Corsi di laurea, Corsi di laurea Magistrale, Corsi del vecchio ordinamento; per gli altri istituti si intendono corsi di livello universitario.

D) Descrizione degli obiettivi da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentono la verifica del grado di raggiungimento.

Gli obiettivi da realizzare sono i seguenti:

- la promozione e la valorizzazione del merito degli studenti;
- il potenziamento dei servizi volti a facilitare l'accesso e la frequenza del sistema universitario da parte dei soggetti diversamente abili;
- l'individuazione degli strumenti e i servizi volti a facilitare la condizione di studente non impegnato a tempo pieno negli studi;
- interventi per la mobilità territoriale degli studenti verso le sedi universitarie più idonee a soddisfarne aspirazioni e vocazioni, sul piano scientifico e culturale;
- migliorare la qualità e la quantità dell'assistenza sanitaria, dei servizi in generale ed abitativa per tutti gli studenti;
- la valorizzazione delle opportunità offerte, in particolare dall'Unione europea, per favorire la internazionalizzazione delle esperienze di studio e di ricerca e ogni altra forma di scambio culturale e scientifico da e verso le istituzioni universitarie europee e di altri paesi;
- il potenziamento dell'offerta abitativa nazionale, anche al fine di garantire il soddisfacimento della domanda degli studenti capaci e meritevoli anche se privi di mezzi, la permanenza nella sede universitaria per consentirgli la frequenza dei corsi, favorendone l'integrazione sociale e culturale nello specifico contesto;

• la valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti e dei collegi storici.
Gli indicatori che permetteranno la verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi saranno:

- a) il numero dei servizi abitativi forniti dopo l'anno accademico 2012/2013 rispetto ad anni accademici precedenti;
- b) la quantità dei servizi di ristorazione forniti dopo l'anno accademico 2012/2013 rispetto ad anni accademici precedenti;
- c) il numero dei servizi di orientamento e tutorato erogati dopo l'anno accademico 2012/2013 rispetto ad anni accademici precedenti;
- d) il numero delle attività a tempo parziale forniti dopo l'anno accademico 2012/2013 rispetto ad anni accademici precedenti;
- e) la qualità e la quantità dei servizi relativi ai trasporti forniti dopo l'anno accademico 2012/2013 rispetto ad anni accademici precedenti;
- f) la qualità e la quantità dell'assistenza sanitaria forniti dopo l'anno accademico 2012/2013 rispetto ad anni accademici precedenti;
- g) il grado di accesso alla cultura registrati dopo l'anno accademico 2012/2013 rispetto ad anni accademici precedenti;
- h) il numero dei servizi per la mobilità internazionale forniti dopo l'anno accademico 2012/2013 rispetto ad anni accademici precedenti;
- i) la quantità di materiale didattico fornito dopo l'anno accademico 2012/2013 rispetto ad anni accademici precedenti;
- j) il numero di eventuali ulteriori servizi erogati e definiti dalle Regioni, dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, dalle università, dalle istituzioni per l'alta formazione artistica e musicale nel pieno della loro autonomia dopo l'anno accademico 2012/2013 rispetto ad anni accademici precedenti;
- k) il numero dei collegi universitari legalmente riconosciuti e dei collegi storici che hanno ottenuto riconoscimento da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dopo l'anno accademico 2012/2013 rispetto ad anni accademici precedenti.

E) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento normativo.

Destinatari dell'intervento gli studenti iscritti ai corsi di istruzione superiore nelle regione e nelle provincia autonome in cui hanno sede legale le università o le istituzioni di alta formazione artistica e musicale. Gli studenti stranieri, apolidi e rifugiati politici. Nel dettaglio, risultano iscritti complessivamente n. 1.799.541 studenti di cui n. 1.738.250 sono studenti italiani, n. 13.884 sono studenti comunitari (non italiani) e 47.407 sono studenti extracomunitari inclusi anche n. 33 apolidi.

Per quanto attiene agli studenti iscritti nei corsi di livello universitario delle Accademie di Belle Arti (statali e legalmente riconosciute), Accademia nazionale di Arte Drammatica, Accademia nazionale di Danza, Conservatori di musica, Istituti musicali pareggiati e Istituti superiori per le industrie artistiche, gli stessi risultano essere n. 40.741. Pertanto il totale generale degli iscritti, tra università e istituti di alta formazione, risulta essere di n. 1.840.282 (1.799.541 + 40.741). (Riferimento all'anno accademico 2009/2010 – Fonte MIUR)

SEZIONE 2. PROCEDURE DI CONSULTAZIONE

Procedure di consultazioni effettuate – Modalità seguite e soggetti consultati.

L'Amministrazione, prima di redigere lo schema di decreto legislativo sul diritto allo studio, ha svolto un'intensa attività di consultazione dei principali stakeholders (portatori d'interessi), e per facilitare il confronto con i medesimi ha istituito un Gruppo di lavoro, costituito *ad hoc*, di seguito denominato Gruppo. Quest'ultimo, istituito con decreto del Direttore Generale dell'università n. 103 del 24 marzo 2011, ha avuto come componenti i rappresentanti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari (CNSU), del Consiglio Nazionale Universitario (CNU), della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI), della Commissione Istruzione presso la Conferenza delle Regioni, nonché rappresentanti di organismi per il diritto allo studio come l'Azienda Nazionale Organismi per il Diritto allo Studio Universitario (ANDISU), i Collegi Universitari riconosciuti (CCU), l'Azienda Lombarda di Edilizia Residenziale (ALTER), l'Associazione dei Collegi e le Residenze Universitarie (ACRU), Osservatorio della Regione Piemonte sul diritto allo studio, di seguito denominato Osservatorio, e da rappresentanti del Ministero dell'economia e della finanze.

Tale Gruppo ha individuato e fatto emergere dalle valutazioni dei partecipanti le criticità già segnalate in precedenza ed in particolare :

- l'inadeguatezza dell'assetto normativo attuale rispetto agli obiettivi definiti dalla Costituzione;
- l'inadeguatezza dei requisiti di merito troppo bassi e non coerenti con le differenze che si sono create tra i diversi atenei e corsi universitari a seguito dei DM 509/99 e 270/2004.

Le aspettative di riforma evidenziate dagli stakeholders riguardano :

- l'adeguamento delle borse di studio ai costi effettivi delle diverse tipologie e dei diversi livelli dei corsi di studio, che permetterebbero allo studente di scegliere liberamente il proprio percorso formativo, senza subire condizionamenti legati a logiche prevalentemente economiche;
- l'innalzamento delle soglie di ISEE e degli importi delle borse fermi al decennio scorso, in base alla legge n. 390 del 1991 ed al DPCM 9 aprile 2001;
- l'estensione dei LEP e l'attribuzione del prestito fiduciario, come strumento integrativo e non sostitutivo della borsa di studio e dei posti alloggio;
- l'esigenza di un sistema di graduazione degli importi delle borse e dei contributi universitari basato su nuovi parametri della ISEE;
- la facoltà per i soggetti coinvolti nell'attuazione del diritto allo studio (Stato, Regioni, università) di sperimentare nuovi modelli di gestione degli interventi per la qualità e l'efficienza del sistema universitario, in modo da sviluppare politiche in modo sinergico in materia di alloggio, trasporto, assistenza sanitaria ed orientamento al lavoro;
- la definizione delle caratteristiche delle strutture residenziali universitarie, sia sotto il profilo tecnico sia gestionale.

In particolare, le aspettative di riforma esposte sono state elaborate tenendo conto dell'esperienza di tutti gli stakeholders, dei dati numerici raccolti, delle differenze tra regioni nella realizzazione del diritto allo studio ai fini della definizione dei LEP; della tipologia dei comportamenti opportunistici finalizzati all'elusione dei parametri sul reddito per il conseguimento delle borse di studio ai fini della determinazione dei requisiti di accesso alle borse di studio, delle caratteristiche tecniche dei collegi e residenze per il soddisfacimento del maggior numero di idonei alle borse di studio e favorire la mobilità degli studenti CEE.

SEZIONE 3. VALUTAZIONE OPZIONE DI NON INTERVENTO (OPZIONE ZERO)

Valutazione Opzione Zero e prevedibili effetti.

L'Italia è tra gli ultimi paesi OCSE sia in termini di percentuale di PIL, sia in termini di spesa pro capite destinata all'istruzione terziaria. Allo stesso modo, per quanto riguarda le politiche per il diritto allo studio, il nostro paese non fornisce adeguate misure di sostegno al reddito, penalizzando gli studenti con una condizione socio-economica di partenza sfavorevole.

Inoltre, il confronto tra regioni mette in luce una disomogeneità del sistema universitario sul territorio nazionale, in cui l'area meridionale presenta maggiori difficoltà.

L'Italia ha un sistema per il diritto allo studio, delineato dalle fonti normative menzionate legge n. 390 del 1991 ed al DPCM 9 aprile 2001, che è poco aperto alla mobilità degli studenti a livello europeo e non è in linea con i sistemi europei per i seguenti aspetti: l'erogazione delle borse di studio, la conformazione del prestito d'onore, la gestione e distribuzione degli alloggi, il ruolo residuale dei collegi universitari.

Le borse di studio rispetto a quelle dei paesi ocse hanno importo sia troppo differenziato sul territorio a seconda delle realtà economiche regionali sia inadeguato per i costi delle grandi città sedi di facoltà universitarie, inoltre le borse sono erogate in base a requisiti di merito retri, perché si riferiscono ad un sistema universitario anteriore rispetto all'attuazione del D.M. n. 270 del 2004, quindi non calzanti con la realtà accademica.

Il prestito d'onore in Italia era previsto già dall'articolo 16 della legge n. 390 del 1991, ma non ha avuto grossa applicazione nel nostro paese, perché presentava la struttura e le condizioni di restituzione di un mutuo feneratizio acceso presso il sistema bancario.

La distribuzione degli alloggi è effettuata sulla base di criteri che non sempre tengono conto della domanda di alloggi.

I collegi universitari non sono valorizzati nel loro ruolo di operatori del diritto allo studio, poiché non è riconosciuta in modo esplicito la loro potenzialità ad attivare corsi valutati come crediti universitari. Né sono incentivati con modelli gestionali, che consentano lo fruttamento economico delle strutture, nei periodi di vacanza, per soddisfare esigenze turistiche.

Tutto ciò comporta che, la mancanza di un intervento normativo volto a correggere le criticità elencate, porterebbe nel lungo periodo il nostro paese a perdere competitività rispetto agli altri paesi comunitari, dovuta sia al disincentivo degli studenti più meritevoli, che sarebbero condizionati negativamente a proseguire gli studi, sia all'attrattiva costituita dagli altri sistemi universitari europei per gli studenti italiani più meritevoli, ma privi di risorse, sia alla distribuzione disomogenea e poco fruttuosa delle risorse finanziarie nell'attuazione del diritto allo studio.

SEZIONE 4. VALUTAZIONE OPZIONI ALTERNATIVE DI INTERVENTO NORMATIVO

Opzioni alternative di intervento normativo.

L'Amministrazione ha valutato, in merito all'intervento regolatorio, le seguenti opzioni alternative maturate all'interno del gruppo di lavoro.

Una opzione alternativa riguardava la forma del provvedimento che, ad un primo esame doveva essere un unico decreto legislativo attuativo di più parti della delega, di cui

all'articolo 5, comma 1. Tale opzione presentava la criticità di consentire modifiche nelle disposizioni di dettaglio in tempi troppo lunghi rispetto alla tempistica imposta dall'anno accademico.

Un'altra opzione scartata durante i lavori era quella di erogare esclusivamente i servizi e gli strumenti attraverso il mercato, e distribuire i titoli di legittimazione agli studenti in forma di voucher. Tale opzione non teneva conto che, molte università avevano effettuato investimenti per l'erogazione diretta dei servizi e che tali strutture non potevano essere riconvertite con facilità ed in tempi brevi.

SEZIONE 5. GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA

A) Metodo ed analisi applicato per la misurazione degli effetti.

L'Amministrazione attraverso i propri competenti Uffici e con il contributo del più volte citato Gruppo, con metodo empirico, ha valutato da un lato che l'intervento regolatorio raggiungerà gli obiettivi prefissati e dall'altro ha giudicato gli indicatori del grado di raggiungimento degli obiettivi come adeguati sia al monitoraggio costante, sia alla stesura della successiva VIR. Inoltre è stata effettuata, una analisi comparativa tra le università italiane e quelle della comunità europea e l'intervento avvicina le due realtà sia per il maggiore impiego di risorse che viene investito nell'attuazione del diritto allo studio, sia per la maggiore valorizzazione della mobilità internazionale studentesca ed avvicina le nostre università ed i servizi per il diritto allo studio agli altri paesi della comunità europea.

B) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta.

L'intervento normativo non comporta svantaggi ovvero elementi di criticità ai fini dell'adozione, perché gli adempimenti legati all'istruttoria per il diritto allo studio nei vari enti erogatori dei servizi saranno effettuati attraverso strutture ed uffici già esistenti, in sostituzione delle attuali fasi dell'istruttoria senza che ciò determini un aumento del numero delle ore di lavorazione. Di conseguenza l'intervento normativo in parola non comporta aggravio dei procedimenti, ma una più efficiente distribuzione delle fasi e dei contenuti del procedimento di erogazione delle borse. Esso determina vantaggi costituiti dalla garanzia di beneficiare dei LEP e dall'incremento dell'offerta per studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi degli alloggi, della ristorazione, dei trasporti, dell'accesso alla cultura, del materiale didattico ed dell'assistenza sanitaria. Comporta che la borsa di studio ed il contributo per la mobilità internazionale siano gli strumenti per garantire i LEP in termini di copertura dei costi standard di mantenimento agli studi. L'intervento normativo riformula altresì il prestito d'onore istituito in passato di scarsa applicazione, oggi disciplinato all'articolo 3, commi 6 e 7. Tale istituto è strutturato tenendo conto dell'esperienza maturata negli altri paesi europei (Olanda, Regno Unito, Germania) ed è erogato agli studenti in possesso dei requisiti di merito, con previsione: di garanzie sussidiarie a titolo gratuito, garanzie per la restituzione delle quote d'interessi a carico degli enti concedenti e condizioni agevolate per la restituzione. Inoltre il prestito d'onore, così come avviene negli altri paesi europei ha ampliato la tipologia dei destinatari, che sono oltre agli studenti dei corsi di laurea magistrale e magistrale a ciclo unico, anche gli iscritti a master, corsi di perfezionamento e scuole di specializzazione.

L'intervento normativo presenta ulteriori vantaggi per la collettività, che derivano:

- a) dal riconoscimento dei collegi universitari legalmente riconosciuti e dei collegi storici da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- b) dalla istituzione dell'Osservatorio per il diritto allo studio e dalla contestuale soppressione di varie commissioni ministeriali con competenze in materia, che comporterà la razionalizzazione ed il coordinamento nelle scelte e nelle valutazioni sul diritto allo studio;
- c) dal potenziamento del ruolo dei Collegi universitari nell'attuazione della mobilità studentesca sia durante il percorso di studi universitari, con l'assegnazione a studenti italiani di borse per soggiorni di studio all'estero e l'ospitalità di studenti stranieri nelle proprie strutture, sia dopo il conseguimento della laurea, stipulando accordi di scambio internazionale con istituzioni universitarie e di ricerca di alto prestigio;
- d) dalla nuova definizione degli alloggi e delle residenze, più attenta a soddisfare la domanda degli studenti, sia in termini di numero degli alloggi, a parità di metratura, sia dal punto di vista funzionale come luogo di studio;
- e) dalla rimodulazione dei requisiti di eleggibilità come condizioni economiche e di merito. La rivisitazione della condizione economica degli studenti aventi diritto ha adeguato la borsa di studio alla realtà dei costi della vita universitaria, mentre la modifica delle condizioni di merito adegua la borsa ai cicli di studio del D.M. n. 270 del 2004;
- f) dalle nuove modalità di erogazione delle borse di studio, che evitano comportamenti opportunistici di studenti nazionali e comunitari. Tali modalità di erogazione si ispirano al criterio della corresponsione delle quote di borsa durante l'anno accademico condizionata al conseguimento dei crediti, mentre in passato la borsa era corrisposta per oltre la metà dell'importo subito dopo l'iscrizione. Tutto ciò non tutelava gli enti erogatori dalle truffe di organizzazioni criminali straniere, che dai paesi dell'estreclutavano potenziali beneficiari, che diventavano irreperibile sul territorio nazionale, una volta conseguita la quota del 50% della borsa al momento della sola iscrizione, senza poi sostenere esami e conseguire crediti universitari.

Tali circostanze fungeranno da volano per migliorare l'efficacia, l'efficienza del "Sistema universitario" e militano a migliorare la qualità, nel suo complesso, dei singoli atenei, come stabilito dalla norma primaria di cui alla più volte citata legge n. 240 del 2010.

C) Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti

L'intervento prevede dei costi amministrativi legati all'attuazione dell'intervento. In particolare tali costi sono:

- la dichiarazione da parte delle università con cui, entro il 30 aprile di ogni anno, comunicano al Ministero e al Consiglio nazionale degli studenti universitari il numero di studenti esonerati totalmente e parzialmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari secondo le diverse tipologie, nonché la distribuzione degli studenti per classi di importo delle tasse e dei contributi;
- le proposte presentate dall'Osservatorio al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca per migliorare l'attuazione del principio di garanzia su tutto il territorio nazionale dei LEP;
- il rapporto annuale presentato, entro il mese di marzo di ogni anno, dall'Osservatorio al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sull'attuazione del diritto allo studio a livello nazionale;

- il rapporto sull'attuazione del diritto allo studio presentata ogni tre anni dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca al Parlamento, redatta tenendo conto anche dei dati trasmessi all'Osservatorio dalle Regioni, dalle Province Autonome di Trento e di Bolzano, dalle università e dalle istituzioni di alta formazione artistica e musicale per quanto di rispettiva competenza.

Gli eventuali costi amministrativi scaturenti, tuttavia, sono compensati dai benefici arrecati alla collettività, in buona sostanza consentono agli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli studi e garantiscono la trasparenza delle procedure.

D) Comparazione con altre opzioni esaminate.

L'Amministrazione, dopo aver individuato e graduato in ordine di urgenza gli obiettivi generali e specifici della riforma della disciplina del diritto allo studio, ha proceduto alla comparazione di tre opzioni alternative esaminate dal gruppo di lavoro, caratterizzate rispettivamente da due variabili: l'autonomia e la competizione tra regioni. L'Amministrazione ha valutato l'opzione zero come molto invasiva dell'autonomia delle regioni e non in grado di stimolarne la competizione nell'offerta del diritto allo studio, di conseguenza ha elaborato l'opzione 1.

Quest'ultima attua il diritto allo studio con un modello di gestione opposto all'attuale, che vede le regioni intervenire al sostegno dei propri residenti, ovunque essi studino. Tale opzione valorizza l'autonomia delle regioni, ma non comporta un miglioramento a livello nazionale nell'attuazione del diritto allo studio, oltre a suscitare perplessità la compatibilità con la normativa comunitaria di benefici offerti solo ai residenti.

Al contrario l'opzione 2 fonda un sistema accentrato di diritto allo studio basato sul cofinanziamento di Stato, Regioni ed università e su requisiti di eleggibilità univoci in modo rendere possibile la fruizione del diritto allo studio attribuendo agli studenti un voucher spendibile ovunque sul territorio. Tale opzione ha il merito di accentuare la mobilità studentesca ed incrementare la concorrenza tra università nel miglioramento dei propri servizi.

L'opzione 3, che è quella scelta ed attuata dall'intervento normativo in parola, istituisce un sistema per il diritto allo studio decentrato, in cui lo Stato fissa i livelli essenziali delle prestazioni e le Regioni possono aumentare, nei limiti delle proprie risorse, i livelli minimi delle prestazioni stabiliti dallo Stato.

L'opzione 3 sotto il profilo finanziario prevede che lo Stato finanzia i Lep con una quota fissa annuale destinata al Fondo per il diritto allo studio e le regioni si impegnino solo con le risorse provenienti dalla tassa per il diritto allo studio, di cui sono autorizzati gli aumenti graduati a seconda della situazione economica del nucleo familiare dello studente.

Tale opzione consente:

- certezza e programmabilità della spesa;
- favorisce la semplicità di rendicontazione attraverso la ripartizione del fondo a seconda del numero di idonei per regione, e l'assegnazione dei fondi in tempi rapidi e compatibili con le necessità degli studenti;
- elimina sperequazioni territoriali in quanto gli idonei sono individuati secondo regole certe attraverso l'individuazione dei requisiti di accesso uniformi perché considerati livelli essenziali.

E) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento normativo.

All'attuazione dell'intervento si provvede nei limiti delle risorse finanziarie previste negli stanziamenti di bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca esistenti a legislazione vigente, anche per i nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'intervento sarà attuato, altresì, con le risorse strutturali ed umane già a disposizione. Gli atenei hanno dato la loro disponibilità a dar corso immediato all'adozione delle nuove procedure. Le regioni si avvarranno delle Agenzie per il diritto allo studio universitario, che sono presenti in ogni sede universitaria delle Regioni ed hanno come scopo istituzionale la gestione ed attuazione sul territorio del diritto allo studio.

SEZIONE 6. INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA' DEL PAESE

L'intervento normativo ha effetti sul libero mercato e sulla competitività del Paese, in quanto molti servizi saranno prestati da parte delle Università con ricorso al mercato, quindi è prevedibile la programmazione di gare di appalto per servizi e forniture, nel rispetto della normativa comunitaria. L'intervento ha un positivo impatto sul mercato dei servizi derivante dalla prerogativa concessa ai collegi universitari ed ai gestori delle residenze universitarie di prestare attività alberghiera nei periodi di sospensione dell'attività accademica. Tale prerogativa mette il nostro paese alla pari degli altri paesi europei che già, da oltre vent'anni, consentono lo sfruttamento economico delle strutture pubbliche per reperire risorse sul mercato da reinvestire nella manutenzione e nella gestione delle stesse residenze o dei collegi e migliora, pertanto, la competitività del paese stesso.

SEZIONE 7. MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO NORMATIVO

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento normativo.

Soggetto attivo dell'attuazione dell'intervento normativo è il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Inoltre, a vario titolo, per le parti di rispettiva competenza sono soggetti attivi anche il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero della gioventù, le università, gli istituti universitari statali, le università non statali legalmente riconosciute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, la Conferenza permanente per il rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, gli enti erogatori dei servizi, il CNSU e la CRUI.

B) Eventuali azioni per la pubblicità ed informazione dell'intervento.

L'intervento sarà pubblicato, oltre che sulla Gazzetta Ufficiale, anche nel sito WEB del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, accessibile a tutti gli interessati.

C) Strumenti del controllo e monitoraggio dell'intervento normativo.

L'intervento prevede un monitoraggio periodico delle iniziative intraprese dall'Università da attuarsi a cura del Ministero dell'istruzione, università e ricerca. In particolare, a tal fine, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca si avvale del contributo dell'Osservatorio che crea un sistema informativo, correlato a quelli delle

Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, per l'attuazione del diritto allo studio, nonché per il monitoraggio dell'attuazione dell'intervento ed opera una valutazione costante dell'attuazione dell'intervento anche attraverso una banca dati dei beneficiari delle borse di studio aggiornata periodicamente. Inoltre, l'Osservatorio procede ad analisi, confronti e ricerche, anche attraverso incontri con gli enti delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, con gli erogatori dei servizi, le università e le istituzioni di alta formazione artistica e musicale, sui criteri e le metodologie adottate, con particolare riferimento alla valutazione dei costi di mantenimento agli studi, nonché sui risultati ottenuti. Tale attività permetterà di valutare l'efficacia degli strumenti che si vanno a predisporre e, laddove rilevato e ritenuto necessario, consentirà gli eventuali aggiustamenti.

D) Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione - Aspetti prioritari da sottoporre eventualmente alla VIR.

Come stabilito dal dPCM 19 novembre 2009, n. 212 recante: *"Disciplina attuativa della verifica dell'impatto della regolamentazione, ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della legge 28 novembre 2005, n. 246"*, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, effettuerà la verifica dopo un biennio dalla entrata in vigore dell'intervento normativo attraverso periodici controlli sul grado di raggiungimento delle finalità, dei costi e degli effetti prodotti, del livello di osservanza delle prescrizioni.

Tali controlli riguarderanno:

- il numero dei servizi abitativi forniti;
- la quantità dei servizi di ristorazione forniti;
- il numero dei servizi di orientamento e tutorato erogati;
- il numero delle attività a tempo parziale forniti;
- la qualità e la quantità dei servizi relativi ai trasporti forniti;
- la qualità e la quantità dell'assistenza sanitaria fornita;
- il grado di accesso alla cultura registrati;
- il numero dei servizi per la mobilità internazionale forniti;
- la quantità di materiale didattico fornito;
- il numero di eventuali ulteriori servizi erogati e definiti dalle Regioni, dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, dalle università, dalle istituzioni per l'alta formazione artistica e musicale nel pieno della loro autonomia;
- il numero dei collegi universitari legalmente riconosciuti e dei collegi storici che hanno ottenuto riconoscimento da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
- Rilevazione del grado di gradimento da parte degli studenti.

Va da sé che qualora emergessero eventuali criticità riconducibili a lacune insite nell'intervento normativo, ovvero problemi relativi alla fase di attuazione dello stesso saranno prese in esame misure integrative o correttive.

ANALISI TECNICO NORMATIVA

Oggetto: Schema di decreto legislativo recante: *“Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti in attuazione della delega prevista dall’articolo 5, comma 1, lettera a), secondo periodo e lettera d) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6”*

Referente ATN: Renato Corosu

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca

Ufficio Legislativo - Settore Attività del Governo

Tel 06.5849.2961/2728 - Fax 06.5849.3958 - renato.corosu@istruzione.it

PARTE I - ASPETTI TECNICO NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) **Obiettivi e necessità dell’intervento normativo - Coerenza con il programma di Governo**

Le necessità di predisporre l’intervento regolatorio risiede nella circostanza che occorre garantire la piena attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione, rimuovendo gli ostacoli di ordine economico e sociale che di fatto limitano l’uguaglianza dei cittadini nell’accesso all’istruzione superiore e, in particolare, per consentire ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli studi promuovendo un sistema integrato di strumenti e servizi per favorire la più ampia partecipazione agli studi universitari sul territorio nazionale. Occorre, altresì, dare piena attuazione alla riforma del titolo V della parte II della Costituzione individuando gli strumenti e i servizi per il diritto allo studio e le modalità per definire i relativi LEP da garantire uniformemente su tutto il territorio nazionale, nonché per la individuazione dei requisiti di eleggibilità per l’accesso a tali prestazioni. Occorre, inoltre, definire le tipologie di strutture residenziali destinate agli studenti universitari e, al fine di valorizzare i collegi universitari legalmente riconosciuti e i collegi storici, definire i requisiti e gli standard minimi a carattere istituzionale, logistico e funzionale, necessari per il riconoscimento da parte del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e successivo accreditamento degli stessi. Occorre, altresì, garantire agli studenti le condizioni di permanenza nella sede universitaria per consentirgli la frequenza dei corsi, favorendone l’integrazione sociale e culturale nello specifico contesto. Occorre, infine, che lo Stato, le Regioni, le Province Autonome di Trento e di Bolzano, le università e le istituzioni di alta formazione artistica e musicale, in armonia con le strategie dell’Unione Europea in materia di diritto allo studio, perseguano lo sviluppo, la diversificazione, l’efficienza, l’efficacia e la coerenza dei propri

strumenti e istituti, avvalendosi della collaborazione tra i soggetti competenti in materia di diritto allo studio per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Gli obiettivi da realizzare saranno perseguiti attraverso una serie di azioni quali:

- la promozione e la valorizzazione del merito degli studenti;
 - il potenziamento dei servizi volti a facilitare l'accesso e la frequenza del sistema universitario da parte dei soggetti diversamente abili;
 - l'individuazione degli strumenti e i servizi volti a facilitare la condizione di studente non impegnato a tempo pieno negli studi;
 - interventi per la mobilità territoriale degli studenti verso le sedi universitarie più idonee a soddisfarne aspirazioni e vocazioni, sul piano scientifico e culturale;
 - la valorizzazione delle opportunità offerte, in particolare dall'Unione europea, per favorire la internazionalizzazione delle esperienze di studio e di ricerca e ogni altra forma di scambio culturale e scientifico da e verso le istituzioni universitarie europee e di altri paesi;
 - il potenziamento dell'offerta abitativa nazionale, anche al fine di garantire il soddisfacimento della domanda degli studenti capaci e meritevoli anche se privi di mezzi, la permanenza nella sede universitaria per consentirgli la frequenza dei corsi, favorendone l'integrazione sociale e culturale nello specifico contesto;
 - la valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti e dei collegi storici.
- Gli indicatori che permetteranno la verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi saranno:
- a) il numero dei servizi abitativi forniti dopo l'anno accademico 2012/2013 rispetto ad anni accademici precedenti;
 - b) la quantità dei servizi di ristorazione forniti dopo l'anno accademico 2012/2013 rispetto ad anni accademici precedenti;
 - c) il numero dei servizi di orientamento e tutorato erogati dopo l'anno accademico 2012/2013 rispetto ad anni accademici precedenti;
 - d) il numero delle attività a tempo parziale forniti dopo l'anno accademico 2012/2013 rispetto ad anni accademici precedenti;
 - e) la qualità e la quantità dei servizi relativi ai trasporti forniti dopo l'anno accademico 2012/2013 rispetto ad anni accademici precedenti;
 - f) la qualità e la quantità dell'assistenza sanitaria forniti dopo l'anno accademico 2012/2013 rispetto ad anni accademici precedenti;
 - g) il grado di accesso alla cultura registrati dopo l'anno accademico 2012/2013 rispetto ad anni accademici precedenti;
 - h) il numero dei servizi per la mobilità internazionale forniti dopo l'anno accademico 2012/2013 rispetto ad anni accademici precedenti;
 - i) la quantità di materiale didattico fornito dopo l'anno accademico 2012/2013 rispetto ad anni accademici precedenti;
 - j) il numero di eventuali ulteriori servizi erogati e definiti dalle Regioni, dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, dalle università, dalle istituzioni per l'alta formazione artistica e musicale nel pieno della loro autonomia dopo l'anno accademico 2012/2013 rispetto ad anni accademici precedenti;
 - k) il numero dei collegi universitari legalmente riconosciuti e dei collegi storici che hanno ottenuto riconoscimento da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dopo l'anno accademico 2012/2013 rispetto ad anni accademici precedenti.

L'intervento si appalesa del tutto pedissequo all'azione di Governo in materia di istruzione, università e ricerca.

2) Analisi del quadro normativo nazionale

L'intervento regolatorio si inserisce nella scia dei provvedimenti attuativi della legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante: *"Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario"*. In particolare, risponde a quanto stabilito dall'articolo 5, commi 1, lettera a), secondo periodo e lettera d); 3, lettera f) e 6 dove si prevede che il Governo debba adottare, entro un anno dall'entrata in vigore della norma, uno o più decreti legislativi finalizzati a:

- a) rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano l'uguaglianza dei cittadini nell'accesso all'istruzione superiore e, in particolare, a consentire ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli studi;
- b) dare attuazione del titolo V della parte II della Costituzione individuando gli strumenti e i servizi per il diritto allo studio nonché i relativi livelli essenziali delle prestazioni, di seguito denominati LEP, da garantire uniformemente su tutto il territorio nazionale e i requisiti di eleggibilità per l'accesso a tali prestazioni;
- c) potenziamento dell'offerta abitativa nazionale -intesa come struttura residenziale destinata agli studenti universitari - per il soddisfacimento della domanda degli studenti capaci e meritevoli anche se privi di mezzi, favorendo la disponibilità di alloggi pubblici e privati secondo criteri predeterminati;
- d) valorizzare i collegi universitari legalmente riconosciuti e i collegi storici, definendo i requisiti e gli standard minimi a carattere istituzionale, logistico e funzionale, necessari per il riconoscimento da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e successivo accreditamento degli stessi.

La normativa in materia del diritto allo studio è ora individuata nella legge del 2 dicembre 1991, n. 390 recante: *"Norme sul diritto agli studi universitari"* che definiva i principi fondamentali di legiferazione per le regioni al fine di garantire la realizzazione di una politica per il diritto allo studio universitario uniforme sul territorio nazionale. Tale legge assegnava ai vari livelli di governo le rispettive competenze secondo il seguente schema: allo Stato spettava l'indirizzo, il coordinamento e la programmazione degli interventi, alle Regioni competeva l'attivazione e la realizzazione degli interventi volti a rimuovere gli ostacoli economici e sociali che impedivano la concreta realizzazione del diritto agli studi universitari, alle università, infine, era affidata l'organizzazione dei servizi di orientamento e tutorato in modo da rendere effettivo e proficuo lo studio universitario.

La legge in questione prevedeva l'adozione di un DPCM con cui il Governo dettava norme e criteri necessari ad assicurare l'unità dell'azione amministrativa e legislativa delle Regioni, che è il DPCM 9 aprile 2001 che veniva prorogato di anno in anno.

La legge n. 390 del 1991 veniva completata per quanto riguarda la disciplina degli alloggi e residenze per studenti universitari dalla legge 14 novembre 2000, n. 338 recante: *"Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari"*. Quest'ultima definiva la finalità degli alloggi e residenze, cioè ospitare gli studenti universitari capaci e meritevoli, privi di mezzi, che presentassero le stesse condizioni economiche e di merito stabilite dalla legge n. 390 del 1991 e rinviava ad un successivo

D.M. 9 maggio 2001, n. 118 per la definizione degli standard minimi qualitativi degli interventi per alloggi e residenze universitarie e le linee guida sui parametri tecnici ed economici per la loro realizzazione.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

L'intervento, in buona sostanza, attraverso una serie di azioni, come sopra indicato, detta norme volte a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che di fatto limitano l'uguaglianza dei cittadini nell'accesso all'istruzione superiore e, in particolare, per consentire ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli studi. Tali disposizioni, essendo di per sé innovative, incidono in parte su leggi e regolamenti vigenti. In particolare, come analiticamente descritto in seguito, prevedono la novellazione e l'esplicita abrogazione di talune norme.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

L'intervento appare compatibile con l'attuale assetto costituzionale ed in particolare con gli articoli 3 secondo comma, 33 quinto comma, 34 terzo comma, 76, 87 quinto comma, 117 e 119 della Costituzione.

In particolare, non sussiste alcun profilo di contrasto tra la disciplina dettata con l'intervento ed il principio sancito dall'articolo 3, secondo comma, in tema di rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale che possano impedire il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione all'organizzazione anche sociale.

Inoltre, riguardo alla compatibilità con l'articolo 33 l'intervento è adottato in ragione di potestà legislativa dello Stato in materia di principi generali di organizzazione universitaria. La legislazione esclusiva in materia è affermata dall'articolo 33, ultimo comma, che, nel ribadire l'autonomia delle istituzioni universitarie, precisa che tale autonomia è esercitata "nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato" e dall'articolo 117, comma 2, lett. n). Come pure l'articolo 34, terzo comma, risulta ristorato dalle disposizioni contenute nell'intervento in materia di raggiungimento dei gradi più alti degli studi da parte dei capaci e meritevoli ancorché privi di mezzi. L'articolo 117 risulta rispettato con le disposizioni dell'intervento nella parte in cui è riconosciuta la competenza esclusiva in materia di diritto allo studio alle Regioni e le disposizioni contenute nell'intervento risultano compatibili anche con i dispositivi sanciti dall'articolo 119 in materia di finanzia.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie a statuto speciale, nonché degli enti locali

L'intervento appare compatibile con l'attuale assetto costituzionale sulla ripartizione delle competenze legislative tra Stato e Regioni, tenuto conto che si interviene su materie riguardanti le norme generali e livelli essenziali delle prestazioni, che formano oggetto di competenza legislativa esclusiva dello Stato. Infatti, la legislazione esclusiva in materia è affermata dall'articolo 33, ultimo comma, che, nel ribadire l'autonomia delle istituzioni universitarie, precisa che tale autonomia è esercitata "nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato" e dall'articolo 117, comma 2, lett. n) Cost. Peraltro, in armonia con quanto previsto dall'articolo 117, comma 4, della Costituzione, le Regioni esercitano la competenza esclusiva in materia di diritto allo studio, disciplinando e attivando gli interventi volti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale per la concreta realizzazione di tale diritto. Le Regioni e le Province Autonome di Trento e

di Bolzano, nell'esercizio della loro competenza esclusiva, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, possono integrare la gamma degli strumenti e dei servizi per il conseguimento del pieno successo formativo degli studenti ed esercitano le competenze ad esse spettanti ai sensi dei relativi statuti e delle norme di attuazione.

- 6) **Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione**
Le norme in esame sono compatibili e rispettano i principi di cui all'articolo 118 della Costituzione, in quanto non prevedono né determinano, sia pure in via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.
- 7) **Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa**
Le materie oggetto dell'intervento non formano oggetto di provvedimenti di rilegificazione.
- 8) **Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter**
Non risulta che siano sottoposti all'esame del Parlamento progetti di legge specifici relativi alle materie oggetto dell'intervento normativo.
- 9) **Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.**
Le disposizioni contenute nell'intervento sono coerenti con i principi fissati in materia dalla giurisprudenza e non risulta che vi siano giudizi di costituzionalità pendenti sulle medesime o analoghe materie.

PARTE II - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

- 10) **Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario**
Le disposizioni dell'intervento non si pongono in contrasto con la normativa comunitaria. Infatti, non ci sono specifiche competenze della UE in materia di organizzazione universitaria. Peraltro l'intervento è stato redatto in armonia con le strategie dell'Unione Europea in materia di diritto allo studio. La normativa recata dall'intervento è, pertanto, del tutto compatibile con gli obblighi comunitari, in quanto non contrasta con la tutela dei diritti e delle libertà riconosciuti dal diritto comunitario a tutti i cittadini europei, soprattutto in materia di libera circolazione dei lavoratori e di accesso all'insegnamento in Italia.
- 11) **Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto**
Non risulta che vi siano in atto procedure d'infrazione comunitarie nelle materie oggetto dell'intervento in esame.
- 12) **Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.**
La normativa recata dall'intervento è compatibile con gli obblighi internazionali, in quanto non contrasta con la tutela dei diritti e delle libertà riconosciuti dal diritto

comunitario a tutti i cittadini europei, soprattutto in materia di libera circolazione dei lavoratori e di accesso all'insegnamento in Italia.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi dinnanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Le linee prevalenti della giurisprudenza comunitaria prevedono in via generale la piena equiparazione dei cittadini dell'unione ai cittadini italiani per quanto riguarda il diritto all'accesso all'insegnamento; le norme contenute nell'intervento non violano tali principi generali, in quanto fissano norme applicabili a tutti indistintamente, sia cittadini italiani, sia cittadini dell'Unione europea. Non risulta che vi siano pendenti davanti alla Corte di Giustizia delle Comunità europee giudizi sul medesimo o analogo oggetto delle disposizioni del regolamento.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi dinnanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto

Non risulta che vi siano pendenti dinnanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo giudizi nelle medesime o analoghe materie.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea

Il carattere specifico degli interventi normativi previsti dall'intervento non consente di fornire indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sulla medesima materia a livello comunitario, salvo le linee generali sulla libera circolazione e sull'accesso all'insegnamento in Italia da parte dei cittadini comunitari.

PARTE III - ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso

L'intervento non reca nuove definizioni normativi di rilievo.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi

E' stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel testo.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti

L'intervento fa ricorso alla tecnica della novellazione nella parte in cui dispone che l'articolo 3, comma 21, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante: *"Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"* è sostituito dal seguente: *"Le Regioni e le Province Autonome rideterminano l'importo della tassa per il diritto allo studio articolandolo in 3 fasce. La misura minima della fascia più bassa della tassa è fissata in 120 euro e si applica a coloro che presentano una condizione economica non superiore al livello minimo dell'indicatore di*

situazione economica equivalente corrispondente ai requisiti di eleggibilità per l'accesso ai LEP di cui all'articolo 7 del presente decreto. I restanti valori della tassa minima sono fissati in 140 euro e 160 euro per coloro che presentano un indicatore di situazione economica equivalente rispettivamente superiore al livello minimo e al doppio del livello minimo previsto dai requisiti di eleggibilità per l'accesso ai LEP di cui all'articolo 7 del presente decreto. Il livello massimo della tassa per il diritto allo studio è comunque fissato in 200 euro. Qualora le Regioni e le province autonome non stabiliscano con proprie leggi, entro il 30 giugno 2012, l'importo della tassa, la stessa è dovuta nella misura minima. Per gli anni accademici successivi, il limite minimo della tassa è aggiornato sulla base del tasso di inflazione programmato".

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo nel testo normativo

L'intervento non prevede effetti abrogativi impliciti, ma prevede l'abrogazione esplicita:

- a) della legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante: "Norme sul diritto agli studi universitari" ad eccezione dell'articolo 21;
- b) dell'articolo 20, comma 10, della legge 15 marzo 1997, n. 59 recante: "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
- c) dell'articolo 4, commi 99 e 100, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)".

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di riviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente

Le norme dell'intervento non prevedono effetti retroattivi, non determinano la riviviscenza di norme precedentemente abrogate né effetti di interpretazione autentica o di deroga alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo

Non vi sono nella materie oggetto delle disposizioni del regolamento deleghe legislative da esercitare.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione

Le norme dell'intervento comportano la redazione di decreti emanati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con cui:

- a) definisce, di concerto con il Ministro dell'economia, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, i criteri con cui i citati enti locali, le università e gli istituti di alta formazione artistica e musicale disciplinano le modalità di concessione agli studenti di prestiti d'onore, alle garanzie sussidiarie ed alla corresponsione delle quote;
- b) definisce l'importo standard della borsa di studio;
- c) definisce le caratteristiche tecniche peculiari delle tipologie di strutture residenziali universitarie;

- d) concede il riconoscimento ai collegi universitari legalmente riconosciuti su domanda avanzata dai collegi medesimi;
 - e) concede l'accreditamento per la concessione del finanziamento statale ai collegi universitari di merito;
 - f) istituisce, sentito il Consiglio nazionale degli Studenti Universitari, l'Osservatorio presso la Direzione Generale per l'Università, lo Studente e il Diritto allo Studio Universitario;
 - g) nomina i membri dell'Osservatorio che restano in carica tre anni.
- 8) **Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati o riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.**

Per la predisposizione del provvedimento in esame sono stati utilizzati i dati statistici già in possesso del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ritenuti congrui e sufficienti; non si è reso quindi necessario fare ricorso ad altre basi informative.

133

ATTIVITA' PRELEGISLATIVA

SCHEMA ATTIVAZIONE WORKFLOW

TIPO ATTO:	SK	DLGS	DATA 12/11
	Schema di decreto legislativo sulla revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari art 5 c. 1 lett a /d L. 240/10		
ISPETTORATO CAPO FILA:	IGEPA		
ISPETTORATI IN SECONDA ASSEGNAZIONE:	IGOP IGAE IGB IGF		
DATA DI SCADENZA:		ORA DI SCADENZA:	

* Nell'**OGGETTO** specificare se si tratta di:

TESTO

- EMENDAMENTI
- NOTA DI LETTURA
- NOTA DI VERIFICA
- TESTO UNIFICATO
- RELAZIONE TECNICA
- TRASFERIMENTO SEDE LEGISLATIVA
- SCHEDA DI ANALISI
- OSSERVAZIONI COMMISSIONE
- SCHEDA TECNICA

3089

12319

RELAZIONE TECNICA

a) Descrizione della norma

L'intervento normativo attua la delega prevista all'articolo 5, comma 1, lettera *d*), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 che prevede la revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio, secondo i principi e criteri direttivi indicati al comma 6 del citato articolo 5. In particolare, il provvedimento individua:

- a) i destinatari, gli strumenti e i servizi per il diritto allo studio, i relativi livelli essenziali delle prestazioni (LEP), da garantire uniformemente su tutto il territorio nazionale e i requisiti di eleggibilità per l'accesso a tali prestazioni;
- b) le attribuzioni ed i compiti dello Stato, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle università e delle istituzioni per l'alta formazione artistica e musicale;
- c) le modalità di sostegno finanziario degli strumenti, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Il decreto legislativo in esame attua altresì parte della delega di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*) della legge n.240 del 2010 nella parte riguardante la valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti e dei collegi storici secondo i principi e i criteri direttivi specificati all'articolo 5, comma 3, lettera *f*), e al successivo comma 6.

b) Disposizioni che comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica

L'articolo 6 del decreto in esame prevede una serie di strumenti e servizi per il conseguimento del pieno successo formativo degli studenti nei corsi di istruzione superiore e che tali strumenti e servizi sono assicurati agli studenti privi di mezzi, in possesso dei requisiti indicati al successivo articolo 8, attraverso l'erogazione di una borsa di studio. L'articolo 7 indica i criteri per la determinazione dell'importo standard della borsa di studio.

Il sistema di finanziamento dei suddetti articoli è descritto all'articolo 18 mentre la copertura del fondo integrativo statale per le borse di studio è prevista all'articolo 19 nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2012 e per gli esercizi successivi.

L'articolo 9 riguarda la graduazione dei contributi universitari e gli esoneri dalle tasse e dai contributi.

I commi 2, 3 e 4 prevedono l'esonero totale dalle tasse di iscrizione e dai contributi universitari a favore:

- a) degli studenti che presentano i requisiti di eleggibilità per il conseguimento della borse di studio di cui all'articolo 8 del decreto;
- b) degli studenti in situazione di handicap, con un'invalidità riconosciuta pari o superiore al sessantasei per cento;
- c) degli studenti stranieri beneficiari di borsa di studio del Governo italiano nell'ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo e degli accordi intergovernativi culturali e scientifici e dei relativi programmi esecutivi;
- d) degli studenti costretti ad interrompere gli studi a causa di infermità gravi e prolungate debitamente certificate durante il periodo di interruzione.

Il comma 8 del medesimo articolo prevede che le università non statali legalmente riconosciute concedono esoneri totali dal pagamento di tasse e contributi studenteschi agli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, e che i relativi oneri sono coperti attraverso il contributo statale erogato ai sensi della legge 29 luglio 1991, n. 243. Il comma 10 prevede che al fine di garantire alle università non statali legalmente riconosciute una adeguata copertura degli oneri finanziari, nel riparto dei contributi previsti dalla legge 29 luglio 1991, n. 243, il Ministro definisce specifici

incentivi che tengano conto dell'impegno degli atenei nelle politiche per il diritto allo studio, con particolare riferimento all'incremento del numero degli esoneri totali, rispetto all'anno accademico 2000 - 2001, dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari.

Per tali disposizioni, che comportano nuovi o maggiori oneri, il sistema di copertura è descritto all'articolo 18, secondo il quale nelle more dell'attuazione delle disposizioni della legge 5 maggio 2009, n. 42, il fabbisogno finanziario necessario per garantire l'erogazione delle borse di studio è coperto con le seguenti modalità:

- comma 1, lettera a) con il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, la cui dotazione è assicurata dalle risorse finanziarie disponibili nello stato di previsione del Ministero per l'anno 2012 e per gli esercizi successivi.

~~Ai sensi del comma 5 confluiscono in tale fondo le risorse di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 ottobre 2003, n. 198, in attuazione dell'articolo 1 del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, nonché le risorse residue di cui all'articolo 4, commi 99 e 100, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.~~

Il comma 1-bis consente la destinazione al suddetto fondo delle risorse disponibili nella legislazione vigente per il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio e prestiti d'onore di cui all'articolo 16 della citata legge n. 390 del 1991

A tal proposito si rappresenta anche che le risorse di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 ottobre 2003, n. 198, sono presenti nel bilancio di previsione del Ministero e sono ricomprese nel capitolo n. 1713. Ne consegue la possibilità di impegnare annualmente la quota parte da ripartire tra le università per il finanziamento di progetti preordinati alla stipula di convenzioni con le aziende e gli istituti di credito per la concessione agli studenti dei prestiti d'onore.

Al fine di consentire una semplificazione e razionalizzazione degli interventi si è ritenuto opportuno che le suddette risorse confluiscono nel fondo integrativo in esame. Il comma 5 dispone quindi che a decorrere dal 2012 è previsto un incremento di 500.000 euro della autorizzazione di spesa relativa al fondo integrativo con una corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 19 ottobre 1999, n. 370.

Relativamente al fondo di cui all'articolo 4, commi 99 e 100, della legge 24 dicembre 2003 n. 350 si rappresenta che con D.M. 3 novembre 2005 sono stati definiti i criteri di riparto di 10 milioni di euro per la costituzione di garanzie sul rimborso dei prestiti fiduciari concessi agli studenti capaci e meritevoli, nonché per la concessione di contributi in conto interessi nel caso in cui gli studenti capaci e meritevoli siano privi di mezzi. La ripartizione del citato fondo è avvenuta con D.M. del 15 dicembre 2005, n. 67, trasmesso al MEF, dipartimento del tesoro, in data 27 luglio 2006 per la conseguente erogazione (Capitolo n. 7368 M.E.F. – U.P.B.3.2.3.45), avvenuta con i D.M. 5 dicembre 2006 e 8 giugno 2007. L'articolo 5 del D.M. 3 novembre 2005 stabilisce, al punto 2, che “la mancata attivazione entro 24 mesi del fondo di garanzia, erogato a ciascuna regione e provincia autonoma autorizza il MIUR a revocare l'assegnazione della quota non attivata. Le eventuali risorse recuperate sono conseguentemente trasferite alla regioni e province autonome che dimostrino di non aver potuto soddisfare le richieste presentate dagli studenti per carenza di risorse finanziarie, malgrado l'impegno di risorse proprie”. A tal proposito il MIUR, con nota del 6 novembre 2009, invitava le regioni a trasmettere la prevista relazione sull'attuazione degli interventi. Le comunicazioni rese hanno consentito di predisporre nel novembre 2010 una ricognizione da cui è emersa una parziale

utilizzazione delle risorse da parte delle regioni. Al fine di razionalizzare gli interventi e recuperare le attuali risorse disponibili per le finalità della delega, è apparso pertanto opportuno prevedere, al nuovo comma 5-bis, che le regioni siano autorizzate ad utilizzare le risorse residue non utilizzate a valere su tale fondo per la erogazione delle borse di studio.

Il comma 6 prevede che le risorse del fondo integrativo statale confluiscono dal bilancio dello Stato, mantenendo le proprie finalizzazioni, in appositi fondi a destinazione vincolata attribuiti alle regioni, in attuazione dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e che tali risorse sono escluse dalle riduzioni di risorse erariali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto ordinario di cui all'articolo 14, comma 2 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, fatte salve le riduzioni già concordate in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Il fondo integrativo nasce come fondo destinato ai prestiti d'onore (legge n. 390/1991) anche se ad oggi è integralmente destinato alla copertura delle borse per il diritto allo studio. Secondo quanto contenuto nel disegno di legge di stabilità lo stanziamento relativo all'esercizio 2012 del fondo integrativo statale è incrementato di 150 milioni di euro, portando la somma complessiva a circa 175 milioni di euro.

- comma 1, lettera b) con il gettito derivante dall'importo della tassa regionale per il diritto allo studio istituita ai sensi dell'articolo 3, commi 20, 21, 22 e 23, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 il cui comma 21, ai sensi dell'art. 18, comma 7, del provvedimento in esame viene modificato nei seguenti termini: *"Le regioni e le province autonome rideterminano l'importo della tassa per il diritto allo studio articolandolo in 3 fasce. La misura minima della fascia più bassa della tassa è fissata in 120 euro e si applica a coloro che presentano una condizione economica non superiore al livello minimo dell'indicatore di situazione economica equivalente corrispondente ai requisiti di eleggibilità per l'accesso ai LEP del diritto allo studio. I restanti valori della tassa minima sono fissati in 140 euro e 160 euro per coloro che presentano un indicatore di situazione economica equivalente rispettivamente superiore al livello minimo e al doppio del livello minimo previsto dai requisiti di eleggibilità per l'accesso ai LEP del diritto allo studio. Il livello massimo della tassa per il diritto allo studio è fissato in 200 euro. Qualora le Regioni e le province autonome non stabiliscano con proprie leggi, entro il 30 giugno 2012 e degli anni successivi, l'importo della tassa di ciascuna fascia, la stessa è dovuta nella misura di 140 euro. Per gli anni accademici successivi, il limite massimo della tassa è aggiornato sulla base del tasso di inflazione programmato."*

Rispetto alla popolazione universitaria, sono circa 1.600.000 gli studenti che pagano la tassa regionale per il diritto allo studio, determinando, ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni del decreto legislativo, una stima del gettito complessivo pari a circa 230 milioni di euro.

Al comma 2 viene previsto che, per le regioni che assicurano ai loro studenti un incremento superiore al 10% della soglia di condizione economica rispetto a quanto stabilito dallo Stato per l'assicurazione dei LEP e, al comma 3, che tale impegno è tenuto in considerazione nella distribuzione del Fondo integrativo statale attraverso l'assegnazione di specifici incentivi, nell'ambito della disponibilità complessiva (che va a ridursi, quindi, per le regioni che non destinano maggiori risorse per tale finalità). Del pari, alle università che hanno sede nel territorio della regione che incentiva il diritto allo studio, tramite la previsione di maggiori LEP, viene assegnato un incentivo a valere sul fondo di finanziamento ordinario, al fine di compensarle dell'esenzione dalle tasse universitarie delle quali beneficiano gli studenti idonei e assegnatari di borsa di studio.

c) Norma di copertura

L'articolo 19 prevede che "all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto si provvede nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nello stato di previsione del Ministero per l'anno 2012 e per gli esercizi successivi".

Per l'anno 2012 le risorse ammontano a 24,9 milioni di euro, importo integrato per 150 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 5, comma 25 del disegno di legge di stabilità per l'anno 2012.

La somma complessiva per l'anno 2012 ammonta quindi a circa 175 milioni di euro.

d) Descrizione degli articoli che non comportano nuovi o maggiori oneri

Dall'attuazione delle disposizioni contenute negli articoli 3, 11, 12 e 20 non si prevedono effetti negativi a carico del bilancio dello Stato.

In effetti, l'articolo 3 prevede la partecipazione, al sistema integrato di strumenti e servizi per l'attuazione del diritto allo studio, dello Stato, delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle università, delle istituzioni per l'alta formazione artistica e musicale e delle altre istituzioni pubbliche o private che hanno come scopo statutario l'offerta di servizi di diritto allo studio, ciascuna secondo le proprie competenze.

Il comma 4 dell'articolo 3 prevede che le università e le istituzioni di alta formazione artistica e musicale, nei limiti delle risorse disponibili nei propri bilanci svolgono una serie di attività di promozione, sostegno, organizzazione dei servizi relativi al diritto allo studio

Il comma 5 dell'articolo 3 prevede che, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, le regioni, le province autonome, le università le istituzioni di alta formazione artistica e musicale, nel disciplinare le modalità di concessione di prestiti d'onore, "provvedono alla concessione di garanzie sussidiarie sugli stessi e alla corresponsione delle quote degli interessi sulla base di criteri definiti con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano".

Per la stima degli oneri derivanti da tale disposizione e la relativa dimostrazione che agli stessi si può far fronte con le risorse disponibili sono stati utilizzati i dati relativi al numero di prestiti erogati dalle università e dalla regione Toscana a partire dall'anno accademico 2003/2004 fino al 2007/2008. Si tratta in effetti del dato più aggiornato in possesso del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dal quale emerge che nel periodo di riferimento le università hanno erogato in media, per ciascun anno, circa 326 prestiti. Il numero medio di prestiti erogati dalla regione Toscana, nel periodo di riferimento, risulta invece pari a 48. L'importo medio per ogni singolo prestito è quantificabile in circa 3.000 euro. Conseguentemente, ammonta a 976.500,00 euro l'importo complessivamente concesso agli studenti dal sistema bancario per conto degli atenei e in 145.500,00 l'importo per conto della regione Toscana per un valore complessivo, derivante dalla somma di tali due importi, pari a euro 1.122.000,00 che, per prudenza e comodità di calcolo, si arrotonda per eccesso a 2.000.000,00 di euro.

Il Fondo di garanzia è generalmente quantificato in misura pari al 3-5% dell'importo concesso. Prendendo a riferimento quest'ultima percentuale l'importo da accantonare risulta dunque pari al 5% di 2.000.000,00 di euro, cioè 100.000,00 euro.

Per quanto riguarda il contributo in conto interessi, il massimo importo erogabile è pari alla copertura del totale degli interessi, vale a dire il 5% dell'importo del prestito. Si tratta dunque di un onere complessivo pari a 100.000,00 euro annui per ciascuna coorte di prestiti concessi. Cumulando per ciascun anno gli oneri relativi a quattro coorti di studenti (in relazione alla durata media del prestito), si giunge ad una somma complessiva di 400.000,00 euro. Anche tale calcolo assume carattere assolutamente prudenziale, avendo ipotizzato che tutti gli studenti beneficiari del prestito possano beneficiare del contributo in conto interessi perché in possesso dei requisiti di merito e di reddito.

L'importo così determinato per l'accantonamento del fondo di garanzia e per l'eventuale contributo in conto interessi è dunque stimato in circa 500.000,00 euro annui.

Qualora, come auspicato, la concessione dei prestiti dovesse accrescersi con l'entrata in vigore della nuova disciplina, ipotizzando il raddoppio dei beneficiari, ciò comporterebbe una spesa non superiore a 500.000,00 euro su scala nazionale, che è certamente coperta con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Si evidenzia infine che la disposizione in esame prevede solo la possibilità, e non l'obbligo, delle istituzioni universitarie e delle regioni di concedere garanzie sussidiarie sui prestiti d'onore e la corresponsione di quote di interessi. Si precisa altresì che il fondo di garanzia non comporta l'effettiva erogazione della spesa ma solo il suo accantonamento ad un fondo rotativo. Le informazioni disponibili evidenziano che gli studenti cui sono concessi i prestiti (ultimi anni di corso, dottorato e master) procedono regolarmente alla restituzione degli importi ottenuti.

L'articolo 11 stabilisce che "le università, le istituzioni per l'alta formazione artistica e musicale, gli enti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano erogatori dei servizi per il diritto allo studio (...) disciplinano con propri regolamenti le forme di collaborazione degli studenti ad attività connesse ai servizi, resi anche dai collegi non statali legalmente riconosciuti, con esclusione di quelle inerenti alle attività di docenza, allo svolgimento degli esami, nonché all'assunzione di responsabilità amministrative."

Il comma 2 precisa che per le università e le istituzioni di alta formazioni artistica e musicale l'assegnazioni alle suddette collaborazioni, avviene nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio. Tale prestazione collaborativa dello studente comporta un corrispettivo orario, determinato dagli enti suddetti in relazione al tipo di attività svolta, nel limite annuo di 3.500 euro. Tale onere è sostenuto direttamente dalle Università che già attualmente sostengono tali attività con risorse proprie.

L'articolo 12 prevede, al comma 1, che il Ministero promuove accordi di programma e protocolli di intesa, anche con l'attribuzione di specifiche risorse nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, al fine di favorire il raccordo tra gli enti e le istituzioni che concorrono al successo formativo degli studenti e di potenziare la gamma di servizi e interventi posti in essere dai predetti enti e istituzioni nell'ambito della propria autonomia statutaria.

Al comma 2 si prevede che al fine di avviare la sperimentazione di nuovi modelli nella gestione degli interventi per la qualità e l'efficienza del sistema universitario, il Ministro può stipulare protocolli ed intese sperimentali con le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti il Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari, il Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale e la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, anche con l'attribuzione di specifiche risorse, da individuare nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio.

L'articolo 20 istituisce l'Osservatorio Nazionale per il Diritto allo Studio Universitario, organismo coordinato dalla Direzione generale per l'università, lo studente ed il diritto allo studio universitario e composto dai rappresentanti dell'amministrazione centrale, delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, delle varie componenti universitarie e da esperti del settore, designati con decreto del Ministro con carica di durata triennale. Essendo espressamente previsto che ai componenti del suddetto osservatorio non spettano compensi, gettoni di presenza e rimborsi spese il funzionamento di tale organismo non presenta oneri a carico della finanza pubblica.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO



Il Ragioniere Generale dello Stato

18 GEN. 2012

Schema di decreto legislativo recante “Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti in attuazione della delega prevista dall’articolo 5, comma 1, lettera a), secondo periodo e lettera d) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6”

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76, 87, quinto comma, della Costituzione;

VISTI gli articoli 3, secondo comma, 33, quinto comma, 34, terzo comma, 117, 118 e 119 della Costituzione;

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario” e, in particolare, l’articolo 5, comma 1, lettera a), secondo periodo, e lettera d), e l’articolo 5, comma 3, lettera f) e comma 6;

VISTO l’articolo 14, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168 recante “Istituzione del Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica” e, in particolare l’articolo 6;

VISTO l’articolo 191 del Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592 “Testo Unico dell’istruzione superiore”;

VISTA la legge 12 marzo 1968, n. 442, recante “Istituzione dell’università della Calabria;

VISTA la legge 11 ottobre 1986, n. 697, “Disciplina del riconoscimento delle scuole superiori per interpreti e traduttori”, nonché il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 10 gennaio 2002, n. 38, “Regolamento recante riordino della disciplina delle scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697, adottato in attuazione dell’articolo 17, comma 96, lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127”;

VISTA la legge 29 luglio 1991, n. 243, concernente le università non statali legalmente riconosciute, ed in particolare l’articolo 3, comma 3;

VISTA la legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante “Norme sul diritto agli studi universitari”;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, così come modificata ed integrata dalla legge 28 gennaio 1999, n. 17, “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”;

VISTA la legge 28 dicembre 1995, n. 549, e in particolare l’articolo 3, commi 20, 21, 22 e 23, con cui è stata istituita la tassa regionale per il diritto allo studio;

- VISTO l'articolo 20, comma 10, della legge 15 marzo 1997, n. 59, recante "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
- VISTO l'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210 recante "Norme per il reclutamento dei ricercatori e professori universitari di ruolo" e successive modificazioni e il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 30 aprile 1999, n. 224, "Regolamento in materia di dottorato di ricerca";
- VISTA la legge 21 dicembre 1999, n. 508, "Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati";
- VISTA la legge 14 novembre 2000, n. 338 concernente "Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari";
- VISTO l'articolo 4, commi 99 e 100, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)";
- VISTO l'articolo 1, comma 603, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)";
- VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante "Legge di contabilità e finanza pubblica" e, in particolare, l'articolo 17, comma 2;
- VISTA la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione";
- VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, "Definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate" e le relative disposizioni attuative;
- VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero";
- VISTO il decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212 recante "Misure urgenti per la scuola, l'università, la ricerca scientifica e tecnologica e l'alta formazione artistica e musicale", convertito, con modificazioni, nella legge 22 novembre 2002, n. 268, e in particolare l'articolo 4 comma 2,
- VISTO il decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, recante "Disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca, nonché in materia di abilitazione all'esercizio di attività professionali";
- VISTO il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244", e, in particolare, l'articolo 1, comma 5;

- VISTO l'articolo 38, comma 2 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica";
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, "Regolamento recante disciplina in materia di contributi universitari", e, in particolare, l'articolo 3, commi 3 e 4, che demanda al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsto dalla legge 2 dicembre 1991, n. 390, l'individuazione dei criteri per la graduazione dell'importo dei contributi universitari e della relativa valutazione della condizione economica, nonché la disciplina degli esoneri totali e parziali dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari;
- VISTO l'articolo 6, comma 2 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, recante "Regolamento recante disciplina in materia di contributi universitari" e, in particolare, l'articolo 6, comma 2, che stabilisce che gli esoneri totali e parziali dal pagamento della tassa di iscrizione e dei contributi universitari per gli studenti delle università e degli istituti non statali beneficiari di borse di studio e di prestiti d'onore, sono determinati ai sensi della normativa vigente in materia di diritto allo studio;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334 "Regolamento recante modifica ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione" e, in particolare l'articolo 42 concernente l'accesso ai servizi e agli interventi per il diritto allo studio degli studenti stranieri;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, "Disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508";
- VISTO il decreto del Ministro università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei" e successive modifiche;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 9 maggio 2001, n. 118 recante "Standard minimi dimensionali e qualitativi e linee guida relative ai parametri tecnici ed economici concernenti la realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338 e legge 23 dicembre 2000, n. 388";
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509";
- VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 11 novembre 2011;
- VISTA l'intesa intervenuta in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella riunione del ;

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni, per materia e per i profili finanziari, della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica espressi in data ;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ;

SU proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e il Ministro della Gioventù;

EMANA

il seguente decreto legislativo

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

ART. 1

(Definizioni)

1. Ai sensi del presente decreto si intende:

- a) per Ministro o Ministero, il Ministro o il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- b) per università, le università e gli istituti universitari statali e le università non statali legalmente riconosciute;
- c) per istituzioni per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica, le istituzioni di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508;
- d) per corsi, i corsi di istruzione superiore e per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica previsti, rispettivamente, dall'articolo 3 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 22 ottobre 2004, n.270 e dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n.212, attivati dalle università e dalle istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale, nonché i corsi attivati dalle Scuole superiori per mediatori linguistici abilitate, ai sensi dell'articolo 9, comma 2 del regolamento adottato con Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 10 gennaio 2002, n. 38, a rilasciare titoli equipollenti a tutti gli effetti ai diplomi di laurea conseguiti presso le università;
- e) per LEP, i livelli essenziali delle prestazioni.

ART. 2

(Finalità e principi)

1. Il presente decreto, in attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione, detta norme finalizzate a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano

l'uguaglianza dei cittadini nell'accesso all'istruzione superiore e, in particolare, a consentire ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli studi. A tal fine, la Repubblica promuove un sistema integrato di strumenti e servizi per favorire la più ampia partecipazione agli studi universitari sul territorio nazionale.

2. Le disposizioni contenute nel presente decreto costituiscono attuazione del titolo V della parte II della Costituzione, individuando gli strumenti e i servizi per il diritto allo studio nonché i relativi livelli essenziali delle prestazioni (LEP), da garantire uniformemente su tutto il territorio nazionale, e i requisiti di eleggibilità per l'accesso a tali prestazioni.
3. Il presente decreto definisce inoltre le tipologie di strutture residenziali destinate agli studenti universitari e, al fine di valorizzare i collegi universitari legalmente riconosciuti e i collegi storici, definisce i requisiti e gli standard minimi a carattere istituzionale, logistico e funzionale, necessari per il riconoscimento da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il successivo accreditamento degli stessi;
4. Lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le università e le istituzioni di alta formazione artistica e musicale perseguono lo sviluppo, la diversificazione, l'efficienza, l'efficacia e la coerenza dei propri strumenti ed istituti, in armonia con le strategie dell'Unione Europea ed avvalendosi della collaborazione tra i soggetti competenti in materia di diritto allo studio.
5. Le finalità di cui al comma 1 si perseguono attraverso:
 - a) la promozione e la valorizzazione del merito degli studenti;
 - b) il potenziamento dei servizi volti a facilitare l'accesso e la frequenza del sistema universitario anche da parte dei soggetti diversamente abili;
 - c) l'individuazione degli strumenti e dei servizi volti a facilitare la condizione di studente non impegnato a tempo pieno negli studi;
 - d) interventi per la mobilità territoriale degli studenti verso le sedi universitarie più idonee a soddisfarne aspirazioni e vocazioni, sul piano scientifico e culturale;
 - e) la valorizzazione ed idonea informazione delle opportunità offerte, in particolare dall'Unione europea, per favorire l'internazionalizzazione delle esperienze di studio e di ricerca e ogni altra forma di scambio culturale e scientifico da e verso le istituzioni universitarie europee e di altri paesi.

CAPO II

ATTUAZIONE E DESTINATARI DEL DIRITTO ALLO STUDIO STRUMENTI E SERVIZI PER IL SUCCESSO FORMATIVO RACCORDO E ACCORDI TRA LE ISTITUZIONI

ART. 3

(Attribuzioni e compiti dello Stato, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle università e delle istituzioni per l'alta formazione artistica e musicale)

1. All'attuazione delle disposizioni previste dal presente decreto si provvede attraverso un sistema integrato di strumenti e servizi al quale partecipano, nell'ambito delle

rispettive competenze, lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le università, le istituzioni per l'alta formazione artistica e musicale e altre istituzioni, pubbliche o private, che offrono servizi di diritto allo studio.

2. Ferma restando la competenza esclusiva dello Stato in materia di determinazione dei LEP, al fine di garantirne l'uniformità e l'esigibilità su tutto il territorio nazionale, le regioni esercitano la competenza esclusiva in materia di diritto allo studio, disciplinando e attivando gli interventi volti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale per il concreto esercizio di tale diritto. **Le regioni, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, possono integrare la gamma degli strumenti e dei servizi di cui all'articolo 6 del presente decreto.**
3. ~~Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio:~~
 - a) ~~possono integrare la gamma degli strumenti e dei servizi di cui all'articolo 6 del presente decreto;~~
 - b) ~~esercitano, nelle materie di cui al presente decreto, le competenze ad esse spettanti ai sensi dei rispettivi statuti e delle norme di attuazione, tenendo conto dei LEP.~~
3. **Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano, nelle materie di cui al presente decreto, le competenze ad esse spettanti ai sensi dei rispettivi statuti e delle norme di attuazione, tenendo conto dei LEP.**
4. Le università e le istituzioni per l'alta formazione artistica e musicale, nei limiti delle risorse disponibili nei propri bilanci:
 - a) organizzano i propri servizi, compresi quelli di orientamento e di tutorato, al fine di realizzare il successo formativo degli studi.
 - b) promuovono le attività di servizio di orientamento e tutorato delle associazioni e cooperative studentesche e dei collegi universitari legalmente riconosciuti, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legge 25 settembre 2002, n. 212 convertito con modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n.268,
 - c) agevolano la frequenza ai corsi, nonché lo studio individuale, anche mediante l'apertura in ore serali e nei giorni festivi di biblioteche, laboratori e sale studio;
 - d) promuovono, sostengono e pubblicizzano attività culturali, sportive e ricreative, mediante l'istituzione di servizi e strutture collettive, anche in collaborazione con le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, avvalendosi delle associazioni e cooperative studentesche e promuovendo, eventualmente, le attività di servizio svolte da quest'ultime;
 - e) curano l'informazione circa le possibilità offerte per lo studio e la formazione, con particolare attenzione ai programmi dell'Unione Europea e internazionali, e pubblicizzano gli interventi in materia di diritto allo studio;
 - f) promuovono interscambi di studenti con università italiane e straniere in conformità alle vigenti disposizioni in materia di riconoscimento di corsi e titoli;

- g) sostengono le attività formative autogestite dagli studenti nei settori della cultura e degli scambi culturali, dello sport, del tempo libero, fatte salve quelle disciplinate da apposite disposizioni legislative.
5. Le regioni, le provincie autonome di Trento e di Bolzano, le università e gli istituti di alta formazione artistica e musicale, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, disciplinano le modalità per la concessione di prestiti d'onore agli studenti in possesso dei requisiti di merito e provvedono alla concessione di garanzie sussidiarie sugli stessi e alla corresponsione delle quote degli interessi, sulla base di criteri definiti con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano.
 6. Le regioni, le provincie autonome di Trento e di Bolzano, le università e gli istituti di alta formazione artistica e musicale possono concedere agli studenti che presentino i requisiti di eleggibilità per il conseguimento della borsa di studio di cui all'articolo 8 iscritti ai corsi di laurea magistrale e di dottorato, nonché agli iscritti dal quarto anno dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico, un prestito d'onore aggiuntivo alla borsa di studio a condizioni agevolate in misura massima pari all'importo della borsa, disciplinandone le modalità agevolate di restituzione.
 7. Gli studenti iscritti ai corsi di master universitario, di perfezionamento ed alle scuole di specializzazione possono accedere al prestito d'onore, con le modalità di cui alle disposizioni del presente articolo.

ART. 4.
(*Destinatari*)

1. I destinatari degli strumenti e dei servizi del diritto allo studio sono gli studenti iscritti ai corsi di istruzione superiore nella regione o provincia autonoma in cui ha sede legale l'università o l'istituzione di alta formazione artistica e musicale.
2. I destinatari dei LEP sono gli studenti iscritti ai corsi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d) che rispondono ai requisiti di eleggibilità di cui all'articolo 8.
3. Nell'erogazione dei LEP previsti dal presente decreto, ai destinatari di cui al comma 2 è garantita la parità di trattamento, indipendentemente dalla regione o provincia autonoma di provenienza.
4. Gli studenti stranieri, gli apolidi e i rifugiati politici usufruiscono degli strumenti e dei servizi di cui al presente decreto, secondo le vigenti disposizioni di legge.

ART. 5.
(*Libertà di scelta*)

1. In attuazione del principio di sussidiarietà, è garantita ai destinatari di cui all'articolo 4 la più ampia libertà di scelta nella fruizione degli strumenti e dei servizi per il diritto allo studio, secondo modalità organizzative definite dalle regioni, dalle provincie autonome di Trento e di Bolzano, dalle università e dalle

istituzioni di alta formazione artistica e musicale per gli interventi di rispettiva competenza.

2. Per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al comma 1 gli strumenti e i servizi possono essere erogati anche in forma di *voucher*.

ART. 6.

(Strumenti e servizi per il conseguimento del successo formativo)

1. Gli strumenti e i servizi per il conseguimento del pieno successo formativo degli studenti nei corsi di istruzione superiore sono:
 - a) servizi abitativi;
 - b) servizi di ristorazione;
 - c) servizi di orientamento e tutorato;
 - d) attività a tempo parziale;
 - e) trasporti;
 - f) assistenza sanitaria;
 - g) accesso alla cultura;
 - h) servizi per la mobilità internazionale;
 - i) materiale didattico;
 - l) altri servizi, definiti dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dalle università, dalle istituzioni per l'alta formazione artistica e musicale.
2. Per gli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, in possesso dei requisiti di eleggibilità di cui all'articolo 8, il conseguimento del pieno successo formativo di cui al comma 1 è garantito attraverso l'erogazione della borsa di studio.

ART. 7

(Definizione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP))

1. Al fine di garantire l'erogazione dei LEP in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, la determinazione dell'importo standard della borsa di studio tiene in considerazione le differenziazioni territoriali correlate ai costi di mantenimento agli studi universitari. La concessione delle borse di studio è assicurata a tutti gli studenti aventi i requisiti di eleggibilità di cui all'articolo 8, **nei limiti delle risorse disponibili nello stato di previsione del Ministero a legislazione vigente.**
2. L'importo standard della borsa di studio è determinato ~~con decreto del Ministro~~, in modo distinto per condizione abitativa dello studente, in base alla rilevazione dei costi di mantenimento agli studi, in termini di costi delle prestazioni essenziali relative alle seguenti definizioni delle voci di costo:
 - a) la voce *materiale didattico* comprende la spesa per libri di testo e strumenti didattici indispensabili per lo studio. Non è compresa la spesa per l'acquisto di personal computer ed altri strumenti od attrezzature tecniche o informatiche;

- b) la voce *trasporto* comprende la spesa effettuata per spostamenti in area urbana ed extra-urbana, dalla sede abitativa alla sede di studio, con riferimento alle tariffe più economiche degli abbonamenti del trasporto pubblico. Per gli studenti fuori sede è computato anche il costo per il raggiungimento della sede di origine due volte l'anno con riferimento alle tariffe più economiche del trasporto pubblico;
 - c) la voce *ristorazione* comprende, per gli studenti fuori sede, la spesa relativa al servizio offerto per due pasti giornalieri, dalle mense universitarie o da strutture convenzionate, ovvero la spesa per mangiare in casa; per gli studenti in sede e pendolari, la spesa per un pasto giornaliero;
 - d) la voce *alloggio* è riferita allo studente fuori sede e comprende la spesa per l'affitto in stanza doppia o residenza universitaria e per le relative spese accessorie (condominio, riscaldamento, luce, acqua, gas, tassa sui rifiuti), tenuto conto dei canoni di locazione mediamente praticati sul mercato nei diversi comuni sede dei corsi;
 - e) la voce *accesso alla cultura* include la spesa essenziale effettuata dagli studenti per frequentare eventi culturali presso la città sede dell'ateneo per il completamento del percorso formativo.
3. La spesa verrà stimata in valore standard, con riferimento a studenti il cui nucleo familiare abbia un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEEU) sino al 20% superiore al limite massimo previsto dai requisiti di eleggibilità di cui all'articolo 8, computata su undici mesi.
 4. La borsa di studio è attribuita per concorso agli studenti che si iscrivono, entro il termine previsto dai bandi, ai corsi e che risultino idonei al loro conseguimento in relazione al possesso dei requisiti di eleggibilità di cui all'articolo 8, indipendentemente dal numero di anni trascorsi dal conseguimento del titolo precedente.
 5. La borsa di studio è destinata anche agli iscritti ai corsi di istruzione superiore nelle scienze della difesa e della sicurezza, attivati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, ad eccezione degli allievi delle Accademie militari per gli ufficiali delle Forze Armate e della Guardia di Finanza e degli altri istituti militari di istruzione superiore.
 6. I livelli essenziali delle prestazioni di assistenza sanitaria sono garantiti a tutti gli studenti iscritti ai corsi, uniformemente sul territorio nazionale. Gli studenti fruiscono dell'assistenza sanitaria di base nella regione o provincia autonoma in cui ha sede l'università o istituzione di alta formazione artistica e musicale cui sono iscritti, anche se diversa da quella di residenza. I relativi costi sono compensati tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle vigenti procedure che disciplinano la mobilità sanitaria.
 7. **L'importo della borsa di studio è determinato con decreto del Ministro emanato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per il rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, sentiti il Consiglio nazionale degli studenti universitari, sulla base di**

quanto previsto ai commi 2 e 3. Con il medesimo decreto sono definiti i criteri e le modalità di riparto del fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio. Il decreto è aggiornato con cadenza triennale.

8. **Nelle more della definizione dei criteri di cui ai commi 2 e 3 e per i primi tre anni accademici dall'entrata in vigore del presente decreto l'importo della borsa di studio è determinato in misura diversificata in relazione alla condizione economica e abitativa dello studente con decreto emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento e secondo le modalità di cui al comma 7.**

ART. 8

(Requisiti di eleggibilità per l'accesso ai LEP)

1. Con il decreto di cui all'articolo 7, comma 7, sono definiti i requisiti di eleggibilità per l'accesso alle borse di studio con riferimento a criteri relativi al merito e alla condizione economica degli studenti.
2. I requisiti di merito per l'accesso ai LEP sono altresì definiti al fine di garantire il completamento dei corsi di studio entro la durata normale, prevista ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, anche con riferimento ai valori mediani della classe del corso di studi. Per le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui all'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n.508, i requisiti di merito vanno accertati con riferimento alla durata ordinaria dei corsi di studio, anche con riferimento ai valori mediani dei corsi afferenti alle scuole di cui al decreto Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212.
3. Le condizioni economiche dello studente iscritto o che intende iscriversi a corsi di istruzione superiore su tutto il territorio nazionale sono individuate sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, anche tenuto conto della situazione economica del territorio in cui ha sede l'università o l'istituzione di alta formazione artistica e musicale. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, dello stesso decreto, sono previste modalità integrative di selezione quali l'Indicatore della situazione economica all'estero e l'Indicatore della situazione patrimoniale equivalente.
4. Per gli altri servizi di cui all'articolo 6, comma 1, **ed eventuali altri strumenti previsti dalla legislazione regionale**, l'entità e le modalità delle erogazioni, nonché i requisiti di eleggibilità sono definiti dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dalle università e dagli istituti di alta formazione artistica e musicale per gli interventi di rispettiva competenza, coerentemente con quanto previsto per le condizioni economiche dal comma 3.
5. Sino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 7, comma 7, restano in vigore le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri "Disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto allo studio universitario" del 9 aprile 2001 relative ai requisiti di merito e di condizione economica.
6. Gli interventi delle regioni, delle province autonome e delle università sono realizzati in modo da garantire che la singola persona con disabilità possa mantenere il pieno

controllo su ogni aspetto della propria vita, senza dover subire condizionamenti da parte dei singoli assistenti o degli enti eroganti. Gli interventi di tutorato possono anche essere affidati ai “consiglieri alla pari”, ossia persone con disabilità che hanno già affrontato e risolto problemi simili a quelli di coloro che vi si rivolgono per chiedere supporto.

ART. 9

(Graduazione dei contributi per la frequenza ai corsi di livello universitario ed esoneri dalle tasse e dai contributi)

1. Ai fini della graduazione dell'importo dei contributi dovuti per la frequenza ai corsi di livello universitario, le università statali e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, di seguito denominate “Istituzioni”, valutano la condizione economica degli iscritti secondo le modalità previste dall'articolo 8, comma 3, del presente decreto e possono tenere conto dei differenziali di costo di formazione riconducibili alle diverse aree disciplinari.
2. Le Istituzioni e le università esonerano totalmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari gli studenti che presentino i requisiti di eleggibilità per il conseguimento della borsa di studio e gli studenti in situazione di handicap, con un'invaldità riconosciuta pari o superiore al sessantasei per cento.
3. Le Istituzioni e le università esonerano totalmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari gli studenti stranieri beneficiari di borsa di studio del Governo italiano nell'ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo e degli accordi intergovernativi culturali e scientifici e dei relativi programmi esecutivi. Negli anni accademici successivi al primo, l'esonero è condizionato al rinnovo della borsa di studio dal parte del Ministero degli affari esteri, nonché al rispetto dei requisiti di merito di cui all'articolo 8, comma 2, preventivamente comunicati dall'università o dall'istituzione di alta formazione artistica e musicale al Ministero degli affari esteri.
4. Gli studenti costretti ad interrompere gli studi a causa di infermità gravi e prolungate debitamente certificate sono esonerati totalmente dal pagamento di tasse e contributi universitari in tale periodo.
5. Le Istituzioni e le università statali possono prevedere autonomamente, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio e tenuto conto della condizione economica dello studente, la concessione di esoneri totali o parziali dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari, con riferimento a:
 - a) studenti diversamente abili con invalidità inferiore al sessantasei per cento;
 - b) studenti che concludano gli studi entro i termini previsti dai rispettivi ordinamenti con regolarità nella acquisizione dei crediti previsti nel piano di studi;
 - d) studenti che svolgano una documentata attività lavorativa.
6. Per gli studenti iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico, di laurea magistrale, di dottorato di ricerca nonché ai corsi accademici di primo e di secondo

livello le università e le Istruzioni rimborsano agli studenti esonerati, ai sensi del comma 2, la prima rata della tassa di iscrizione e dei contributi versata; nel caso in cui le graduatorie per il conseguimento della borsa di studio non siano state pubblicate al momento della scadenza delle iscrizioni ai corsi, il rimborso è effettuato entro un mese dalla data di pubblicazione di tali graduatorie.

7. Gli studenti che presentino i requisiti di eleggibilità per il conseguimento della borsa di studio che si iscrivono a un anno successivo di corso, non sono tenuti al pagamento della tassa di iscrizione dei contributi, sino alla pubblicazione delle graduatorie per il conseguimento della borsa di studio.
8. Le università non statali legalmente riconosciute riservano agli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, una quota del contributo statale, erogato ai sensi della legge 29 luglio 1991, n. 243, mediante la concessione degli esoneri totali dal pagamento di tasse e contributi studenteschi di cui al comma 2, e di ulteriori esoneri, stabiliti autonomamente dalle stesse università tenendo conto dei criteri di cui al comma 5.
9. Le Istituzioni e le università comunicano annualmente, entro il 30 aprile, al Ministero e al Consiglio nazionale degli studenti universitari, il numero di studenti esonerati totalmente o parzialmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari, secondo le diverse tipologie di esonero, nonché la distribuzione degli studenti per classi di importo delle tasse e dei contributi.
10. Al fine di garantire alle università non statali legalmente riconosciute una adeguata copertura degli oneri finanziari che ad esse derivano dall'applicazione del presente decreto, nel riparto dei contributi previsti dalla legge 29 luglio 1991, n. 243, il Ministro definisce specifici incentivi che tengano conto dell'impegno degli atenei nelle politiche per il diritto allo studio, con particolare riferimento all'incremento del numero degli esoneri totali, rispetto all'anno accademico 2000 - 2001, dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari degli studenti che presentino i requisiti di eleggibilità per il conseguimento della borsa di studio di cui all'articolo 8.

ART. 10

(Controllo della veridicità delle dichiarazioni)

1. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122, le Regioni, le Province Autonome di Trento e di Bolzano, le università, le istituzioni per l'alta formazione artistica e musicale e gli enti erogatori dei servizi di cui al presente decreto procedono al controllo della veridicità della situazione familiare dichiarata dallo studente, confrontando i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai beneficiari degli interventi con i dati in possesso del sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate. A tal fine, alle università, alle istituzioni per l'alta formazione artistica e musicale, agli enti erogatori dei servizi, è data facoltà di accesso diretto, previa stipula di apposita convenzione, al Sistema di interscambio anagrafe tributaria degli Enti Locali (SIATEL) dell'Agenzia delle Entrate.

2. Gli enti erogatori dei servizi che provvedono all'erogazione delle provvidenze economiche di cui al presente decreto, inviano gli elenchi dei beneficiari delle stesse all'Amministrazione finanziaria e possono richiedere alla stessa l'effettuazione di controlli e verifiche fiscali. I titolari del nucleo familiare di appartenenza degli studenti che beneficiano dei servizi sono inseriti nelle categorie che vengono assoggettate, ai sensi della vigente normativa, ai massimi controlli.
3. Chiunque, senza trovarsi nelle condizioni stabilite dalle disposizioni statali e regionali, presenti dichiarazioni non veritiere, proprie o dei membri del nucleo familiare, al fine di fruire dei relativi interventi, è soggetto ad una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di importo doppio rispetto a quella percepita, o al valore dei servizi indebitamente fruiti, e perde il diritto ad ottenere altre erogazioni per la durata del corso degli studi, fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché delle norme penali per i fatti costituenti reato.

ART. 11.

(Attività a tempo parziale degli studenti)

1. Le università, le istituzioni per l'alta formazione artistica e musicale, gli enti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano erogatori dei servizi per il diritto allo studio, sentiti gli organi di rappresentanza degli studenti previsti dallo Statuto, disciplinano con propri regolamenti le forme di collaborazione degli studenti ad attività connesse ai servizi, resi anche dai collegi non statali legalmente riconosciuti, con esclusione di quelle inerenti alle attività di docenza, allo svolgimento degli esami, nonché all'assunzione di responsabilità amministrative.
2. L'assegnazione delle collaborazioni di cui al comma 1 avviene nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale, con esclusione di qualsiasi onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato, e sulla base di graduatorie formulate secondo criteri di merito e condizione economica.
3. La prestazione richiesta allo studente per le collaborazioni di cui al comma 1 comporta un corrispettivo, esente da imposte, entro il limite di 3.500 euro annui. La collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi. Il corrispettivo orario, che può variare in relazione al tipo di attività svolta, è determinato dalle università e dalle istituzioni per l'alta formazione artistica e musicale, che provvedono alla copertura assicurativa contro gli infortuni nonché al versamento dei contributi previdenziali.
4. I regolamenti di cui al comma 1 sono emanati nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a) selezione degli studenti valorizzando il merito negli studi;
 - b) prestazioni lavorative dello studente in numero massimo di 200 ore per ciascun anno accademico;
 - c) precedenza, a parità di curriculum formativo, accordata agli studenti in condizioni economiche maggiormente disagiate.

ART. 12.

(Raccordo tra le istituzioni e accordi per la sperimentazione di modelli innovativi)

1. Il Ministero, **sentito il Ministero dell'economia e delle finanze**, promuove accordi di programma e protocolli di intesa, anche con l'attribuzione di specifiche risorse nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, al fine di favorire il raccordo tra le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le università, le istituzioni per l'alta formazione artistica e musicale e le diverse istituzioni che concorrono al successo formativo degli studenti e di potenziare la gamma di servizi e interventi posti in essere dalle predette istituzioni nell'ambito della propria autonomia statutaria. Sul
2. Al fine di avviare la sperimentazione di nuovi modelli nella gestione degli interventi per la qualità e l'efficienza del sistema universitario, il Ministro può stipulare protocolli ed intese sperimentali con le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti il Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari, il Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale e la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, anche con l'attribuzione di specifiche risorse nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio. Nell'ambito di tali sperimentazioni è comunque garantita la erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 8 del presente decreto.
3. I risultati dei protocolli e degli accordi sono sottoposti a verifica e valutazione da parte del Ministero. A tal fine, i soggetti gestori predispongono annualmente una relazione sui risultati della sperimentazione, sui benefici concretamente apportati dalle strategie integrative adottate rispetto al regime ordinario delle prestazioni di cui al presente decreto e sulle eventuali linee correttive da attivare.
4. I risultati delle sperimentazioni attivate sono pubblicate sul sito istituzionale del Ministero e consultabili da tutti i soggetti attuatori del diritto allo studio.

CAPO III

STRUTTURE RESIDENZIALI E COLLEGI UNIVERSITARI LEGALMENTE RICONOSCIUTI

ART. 13.

(Tipologie di strutture residenziali destinate agli studenti universitari)

1. I soggetti indicati all'articolo 3 collaborano al potenziamento dell'offerta abitativa nazionale, anche al fine di garantire il soddisfacimento della domanda degli studenti capaci e meritevoli anche se privi di mezzi, nonché di promuovere l'attrattività del sistema universitario, e favoriscono altresì la programmazione integrata della disponibilità di alloggi pubblici e privati, anche mediante specifici accordi con le parti sociali, i collegi universitari legalmente riconosciuti e i collegi di cui all'articolo 1, comma 603, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Una struttura ricettiva è qualificata come “struttura residenziale universitaria” se dispone di adeguate dotazioni di spazi e servizi ed è in grado di garantire agli studenti le condizioni di permanenza nella sede universitaria per consentirgli la frequenza dei corsi, favorendone l’integrazione sociale e culturale nello specifico contesto.
3. Le strutture di cui al comma 2 si differenziano tra loro in base alle funzioni ospitate, ai servizi erogati ed alle modalità organizzative e gestionali adottate. Rientrano in tale tipologia le strutture ricettive che prevedono la presenza di spazi per lo svolgimento di funzioni residenziali, culturali e di socializzazione, stabiliti con il decreto di cui al comma 7.
4. Le strutture residenziali universitarie, le cui caratteristiche tecniche peculiari sono stabilite con il decreto di cui al comma 7, si differenziano in:
 - a) collegi universitari: strutture ricettive, dotate di spazi polifunzionali, idonee allo svolgimento di funzioni residenziali, con servizi alberghieri connessi, funzioni formative, culturali e ricreative;
 - b) residenze universitarie: strutture ricettive, dotate di spazi polifunzionali, idonee allo svolgimento di funzioni residenziali, anche con servizi alberghieri, strutturate in maniera tale che siano ottemperate entrambe le esigenze di individualità e di socialità. A tali funzioni possono essere aggiunte funzioni di carattere formativo e ricreativo, ritenute più idonee per la specificità di ciascuna struttura.
5. Nel caso di strutture residenziali universitarie private, il rapporto che intercorre tra il gestore e l’utente è disciplinato da un contratto di ospitalità di carattere alberghiero redatto in forma scritta e secondo le modalità definite dal decreto di cui al comma 7.
6. Le strutture residenziali universitarie realizzate con i contributi di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338, possono essere trasferite ai fondi immobiliari istituiti anche con il piano nazionale di edilizia abitativa di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 luglio 2009, fermo restando il finanziamento ministeriale e gli obblighi ad esso connessi.
7. Con decreto emanato dal Ministro, entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, previa intesa con la Conferenza permanente per il rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, sentito il Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari sono definiti gli elementi richiamati dai commi 3, 4 e 5.

ART. 14
(Utenti)

1. Sono utenti delle strutture residenziali universitarie gli studenti universitari cui sono destinate la prevalenza delle giornate di presenza su base annua. È facoltà del gestore destinare eventualmente gli spazi realizzati per servizi di supporto alla didattica e alla ricerca e attività culturali e ricreative delle medesime strutture anche a studenti non residenti nella struttura stessa.

2. Al fine di favorire l'integrazione delle diverse figure del mondo universitario e lo scambio di esperienze e conoscenze, è consentito l'utilizzo dei posti alloggio per dottorandi, borsisti, assegnisti, docenti e altri esperti coinvolti nell'attività didattica e di ricerca.
3. Per un utilizzo più efficiente delle strutture residenziali universitarie è data facoltà al gestore di destinare posti in alloggi anche a soggetti diversi da quelli di cui ai commi 1 e 2, in particolare nei periodi di chiusura estiva, ferma restando la prevalenza di cui al comma 1.

ART. 15

(Definizione di collegi universitari legalmente riconosciuti)

1. I collegi universitari legalmente riconosciuti sono strutture a carattere residenziale, aperte a studenti di atenei italiani o stranieri, di elevata qualificazione formativa e culturale, che perseguono la valorizzazione del merito e l'interculturalità della preparazione, assicurando a ciascuno studente, sulla base di un progetto personalizzato, servizi educativi, di orientamento e di integrazione dei servizi formativi. I collegi universitari legalmente riconosciuti sono gestiti da soggetti che non perseguono fini di lucro.
2. I collegi legalmente riconosciuti, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, sostengono gli studenti meritevoli, anche se privi di mezzi, e, ai sensi del comma 4, articolo 4, legge 30 dicembre 2010, n. 240, l'ammissione presso gli stessi, a seguito del relativo bando di concorso, costituisce titolo valutabile per i candidati, ai fini della predisposizione delle graduatorie, per la concessione dei contributi a carico del Fondo per il merito.
3. Gli ospiti dei collegi universitari legalmente riconosciuti sono di norma studenti universitari, dotati di comprovate capacità e meriti curriculari, che si trovano in una delle nelle seguenti condizioni:
 - a) iscritti a corsi di laurea di primo e di secondo livello;
 - b) iscritti a corsi promossi dalle istituzioni di alta formazione artistica e musicale;
 - d) iscritti a corsi di specializzazione di livello universitario;
 - e) iscritti a corsi di dottorato e master universitari;
 - f) partecipanti a programmi di mobilità e scambio di studenti universitari, in ambito nazionale e internazionale.

ART. 16

(Disciplina del riconoscimento)

1. Con proprio decreto, il Ministero concede il riconoscimento alle strutture residenziali che ne avanzano richiesta nel termine di centoventi giorni dal ricevimento della domanda.

2. Ai fini del riconoscimento, il collegio universitario deve dimostrare di possedere requisiti e standard minimi a carattere istituzionale, logistico e funzionale, non inferiori a quelli previsti per l'accesso ai finanziamenti di cui alla legge del 14 novembre 2000, n. 338 e, in particolare:
 - a) previsione nel proprio statuto di uno scopo formativo, svolto in maniera sistematica e continuativa, ed adeguata dimostrazione del possesso delle conseguenti qualificazioni e strutture organizzative necessarie per la sua realizzazione;
 - b) disporre di strutture ricettive dotate di spazi polifunzionali ed infrastrutture idonee allo svolgimento di funzioni residenziali, con connessi servizi alberghieri, di attività formative, culturali e ricreative, concepite con alti standard qualitativi;
 - c) disporre di strutture ricettive in grado di ospitare utenti italiani, provenienti da più regioni sul territorio nazionale, e stranieri, con particolare riguardo a quelli provenienti da paesi dell'Unione Europea, anche in una prospettiva di sviluppo interculturale.
3. Con successivo decreto ministeriale, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale sono indicate le modalità di dimostrazione dei requisiti di cui al comma 2, lettere a), b),c) e le modalità di verifica della permanenza dei requisiti medesimi.
4. Con il riconoscimento di cui al comma 1 il collegio universitario acquisisce la qualifica di "collegio universitario di merito".
5. Restano ferme le vigenti disposizioni sui collegi universitari legalmente riconosciuti.

ART. 17

(Disciplina dell'accreditamento)

1. Il Ministro, con proprio decreto, concede l'accreditamento, su domanda avanzata dai collegi universitari di merito. La presentazione della domanda è consentita ai collegi universitari che abbiano ottenuto il riconoscimento da almeno cinque anni.
2. Per la concessione dell'accreditamento di cui al comma 1, il collegio universitario di merito deve dimostrare di possedere requisiti e standard minimi a carattere istituzionale, logistico e funzionale. A tale fine, la domanda di cui al comma 1 deve essere corredata della documentazione che attesti e dimostri:
 - a) l'esclusiva finalità di gestione di collegi universitari;
 - b) il prestigio acquisito dal collegio in ambito culturale;
 - c) la qualificazione posseduta dal collegio in ambito formativo;
 - d) la rilevanza internazionale dell'istituzione, non solo in termini di ospitalità ma anche nelle attività che favoriscono la mobilità internazionale degli studenti iscritti.
3. Con il decreto di cui al comma 1, sono indicate le modalità di dimostrazione ed attestazione dei requisiti di cui al comma 2 e le modalità di verifica della permanenza dei requisiti medesimi.

4. Il Ministero entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1, esaminata la documentazione di cui al comma 2 e in presenza dei requisiti richiesti, emana il decreto di concessione dell'accreditamento.
5. L'accreditamento del collegio universitario di merito, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili e secondo modalità e condizioni definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è condizione necessaria per la concessione del finanziamento statale.
6. Con il decreto di cui al comma 1, il Ministero definisce le modalità di accesso ai finanziamenti statali per i collegi universitari di merito accreditati.

CAPO IV

SISTEMA DI FINANZIAMENTO E COPERTURA FINANZIARIA

ART 18

(Sistema di finanziamento)

1. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni della legge 5 maggio 2009, n. 42, il fabbisogno finanziario necessario per garantire, attraverso la borsa di studio, i livelli essenziali delle prestazioni a tutti gli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, che presentino i requisiti di eleggibilità di cui all'articolo 8 del presente decreto è coperto con le seguenti modalità:
 - a) dal fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, **istituito** ai sensi dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, **nello stato di previsione del Ministero** e assegnato in misura proporzionale al fabbisogno finanziario relativo ai LEP tenuto conto di quanto previsto ai commi 2 e 3;
 - b) dal gettito derivante dall'importo della tassa regionale per il diritto allo studio istituita ai sensi dell'articolo 3, commi 20, 21, 22 e 23, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come modificato dal comma 7 del presente articolo.
- 1bis. A decorrere dal 2012 nel Fondo di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo confluiscono le risorse previste a legislazione vigente per il Fondo integrativo per la concessione di borse di studio e prestiti d'onore di cui all'articolo 16 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, e successive modifiche ed integrazioni.**
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano, nell'ambito delle risorse proprie, la definizione dei requisiti di eleggibilità riferiti alla condizione economica dello studente in misura superiore almeno del 10% rispetto a quelli assicurati dallo Stato a garanzia dei livelli delle prestazioni.
3. L'impegno delle regioni nei termini di cui al comma 2 è valutato attraverso l'assegnazione di specifici incentivi nel riparto del Fondo integrativo statale di cui al comma 1, lettera a) e del Fondo per il finanziamento ordinario alle università statali che hanno sede nel rispettivo contesto territoriale.

4. Con il decreto di cui all'articolo 7, comma 7, sono definiti i criteri e le modalità di riparto del fondo integrativo statale.
5. ~~Le risorse di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 ottobre 2003, n. 198, in attuazione dell'articolo 1 del decreto legge 9 maggio 2003, n. 105 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, nonché le risorse residue di cui all'articolo 4, commi 99 e 100, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, confluiscono nel fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, in aggiunta a quelle previste dall'articolo 19, comma 1, del presente decreto.~~
- 5. A decorrere dal 2012 l'autorizzazione di spesa per del Fondo di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo è incrementata della somma di 500.000 euro, conseguentemente è ridotta di pari importo l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 19 ottobre 1999, n. 370.**

5bis. Al fine della razionalizzazione dell'uso delle risorse disponibili, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sono autorizzate a destinare alle borse di studio le residue risorse di cui all'articolo 4, commi 99 e 100, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

6. Le risorse di cui al Fondo integrativo statale, finalizzato a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e personale che limitano l'accesso e il conseguimento dei più alti gradi di istruzione superiore agli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, confluiscono dal bilancio dello stato, mantenendo le proprie finalizzazioni, in appositi fondi a destinazione vincolata attribuiti alle regioni, in attuazione dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42. Tali risorse sono escluse dalle riduzioni di risorse erariali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto ordinario di cui all'articolo 14, comma 2 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Sono fatte salve le riduzioni già concordate in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
7. L'importo della tassa per il diritto allo studio è disciplinato dall'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica, il cui comma 21 è sostituito dal seguente:

“21. Le regioni e le province autonome rideterminano l'importo della tassa per il diritto allo studio articolandolo in 3 fasce. La misura minima della fascia più bassa della tassa è fissata in 120 euro e si applica a coloro che presentano una condizione economica non superiore al livello minimo dell'indicatore di situazione economica equivalente corrispondente ai requisiti di eleggibilità per l'accesso ai LEP del diritto allo studio. I restanti valori della tassa minima sono fissati in 140 euro e 160 euro per coloro che presentano un indicatore di situazione economica equivalente rispettivamente superiore al livello minimo e al doppio del livello minimo previsto dai requisiti di eleggibilità per l'accesso ai LEP del diritto allo studio. Il livello massimo della tassa per il diritto allo studio è fissato in 200 euro. Qualora le Regioni e le province autonome non stabiliscano con proprie leggi, entro il 30 giugno 2012 e degli anni successivi, l'importo della tassa di ciascuna fascia, la stessa è dovuta nella misura di 140 euro. Per gli anni accademici successivi, il

limite massimo della tassa è aggiornato sulla base del tasso di inflazione programmato.”.

8. L'erogazione degli altri strumenti e servizi essenziali previsti dal presente decreto, in aggiunta a quelli relativi alla garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni, è finanziata dalle risorse proprie delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale disponibili a legislazione vigente, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.
9. Nell'ambito della propria autonomia, le università e le istituzioni di alta formazione artistica e musicale possono destinare una quota del gettito dei contributi universitari all'erogazione degli interventi di cui al presente decreto.

ART. 19

(Disponibilità finanziaria)

1. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto si provvede nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a **legislazione vigente, negli appositi programmi dello** stato di previsione del Ministero per l'anno 2012 e per gli esercizi successivi.

CAPO V

MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO

ART. 20

(Osservatorio nazionale per il diritto allo studio universitario)

1. Con decreto del Ministro è istituito presso la direzione generale per l'università, lo studente e il diritto allo studio universitario, l'Osservatorio nazionale per il diritto allo studio universitario con il compito di:
 - a) creare un sistema informativo, correlato a quelli delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, per l'attuazione del diritto allo studio, nonché per il monitoraggio dell'attuazione del presente decreto, anche attraverso una banca dati dei beneficiari delle borse di studio, aggiornata periodicamente a cura dei soggetti erogatori;
 - b) procedere ad analisi, confronti e ricerche, anche attraverso incontri con gli enti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano erogatori dei servizi, le università e le istituzioni di alta formazione artistica e musicale, sui criteri e le metodologie adottate, con particolare riferimento alla valutazione dei costi di mantenimento agli studi, nonché sui risultati ottenuti;
 - c) presentare al Ministro proposte per migliorare l'attuazione del principio di garanzia su tutto il territorio nazionale dei livelli essenziali delle prestazioni.

2. L'Osservatorio è un organismo coordinato, nelle sue attività, dalla direzione generale per l'università, lo studente e il diritto allo studio universitario e composto da rappresentanti del Ministero, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero della gioventù, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Consiglio nazionale degli studenti universitari, della Conferenza dei rettori delle università italiane, del Convegno permanente dei direttori e dei dirigenti dell'università, dei collegi di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e da esperti del settore.
3. I membri dell'Osservatorio sono nominati con decreto del Ministro e restano in carica tre anni.
4. Entro il mese di marzo di ogni anno l'Osservatorio presenta al Ministero una relazione annuale sull'attuazione del diritto allo studio a livello nazionale.
5. **Ai componenti dell'Osservatorio non spettano compensi, gettoni di presenza e rimborsi spese.**

ART. 21

(Rapporto al Parlamento)

1. Il Ministro presenta al Parlamento, ogni tre anni, un rapporto sull'attuazione del diritto allo studio, tenendo conto anche dei dati trasmessi all'Osservatorio dalle regioni, dalle province Autonome di Trento e di Bolzano, dalle università e dalle istituzioni di alta formazione artistica e musicale per quanto di rispettiva competenza.

ART. 22

(Banca dati delle amministrazioni pubbliche)

1. I dati raccolti ed elaborati in attuazione del presente decreto sono acquisiti alla banca dati unitaria delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 23

(Norme finali)

1. Per l'Università della Calabria, sono fatte salve le specifiche disposizioni in materia di diritto allo studio, di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 442.
2. Restano ferme le disposizioni vigenti per i collegi universitari legalmente riconosciuti alla data di entrata in vigore del presente decreto posti sotto la vigilanza del Ministero. Tali collegi sono da considerarsi riconosciuti ed accreditati ai sensi degli articoli 16 e 17 e grava, in ogni caso, sugli stessi l'obbligo di adeguarsi agli

standard e requisiti ivi previsti entro due anni dall'entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 16, comma 3.

3. Le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto a decorrere dall'anno accademico 2012/2013.
4. **Per le Province autonome di Trento e Bolzano rimane fermo quanto disposto dall'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che, nell'abrogare l'articolo 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, ha sancito il venir meno di ogni erogazione a carico del bilancio dello Stato in favore delle Province autonome medesime prevista da leggi di settore.**

ART. 24
(Abrogazioni)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati, in particolare:
 - a) la legge 2 dicembre 1991, n. 390, ad eccezione dell'articolo 21;
 - b) l'articolo 20, comma 10, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
 - c) l'articolo 4, commi 99 e 100, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì